Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 3 marzo 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il giorno 6 febbraio 1976, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mohamed El-Amin Abdalla, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica democratica del Sudan a Roma.

(1788)

Il giorno 6 febbraio 1976, alle ore 11,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Henri Monfrini, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Confederazione svizzera a Roma.

(1789)

Il giorno 13 febbraio 1976, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Jacques Vazahabe Andrianada, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Madagascar a Roma.

(2045)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1975, n. **901.**

Esecuzione degli accordi aerei firmati dall'Italia con la Bulgaria e con la Repubblica democratica tedesca rispettivamente a Sofia il 27 maggio 1974 e a Roma il 7 giugno 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria relativo ai trasporti aerei civili, firmato a Sofia il 27 maggio 1974, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 18 dell'accordo stesso.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca relativo a servizi aerei tra i due Stati, firmato a Roma il 7 giugno 1974, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'art. XVIII dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1975

LEONE

MORO — RUMOR — VISENTINI — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1976
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 15

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE RELATIF AUX TRANSPORTS AERIENS CIVILS.

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE

Etant membres de la convention rélative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944,

Désireux de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et

Désireux de conclure un accord en vue d'établir des services aériens réguliers entre leurs Pays respectifs,

Ont désigné leurs plénipotentiaires, lesquels sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

1. Pour l'application du présent accord et de son annexe:

a) L'expression « convention » signifie la convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le sept décembre 1944 et inclue chaque annex adopté conformément à l'article 90 de cette convention et chaque amendement des annexes ou de la convention conformément aux articles 90 et 94, dès que ces annexes et amendements sont entrés en vigueur ou sont ratifiés par les deux Etats contractants.

b) L'expression « autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne la Bulgarie, le Ministère du transport et en ce qui concerne l'Italie, le Ministère des transports et de l'aviation civile - Direction générale de l'aviation civile ou, dans les deux cas, tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités.

c) L'expression « entreprise désignée » signifie une entreprise de transport aérien que l'une des Parties contractantes a désignée, conformément à l'article 3 du présent accord, pour exploiter les services aériens convenus.

d) L'expression « territoire » en rapport à un Etat signifie les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté dudit Etat.

e) Les termes « service aérien », « service aérien international » et « escale pour des raisons non commerciales » ont la signification qui leur est donnée à l'article 96 de la convention.

f) L'expression « capacité d'un aéronef » signifie la charge commerciale d'un aéronef exprimée en termes de nombre des places/passagers et de poids et volume des marchandises ou envois postaux.

L'expression « capacité offerte » signifie le total des capacités des aéronefs employés dans l'exploitation de chacun des services aériens convenus, multiplié par la fréquence des vols opérés par ces aéronefs pendant une période déterminée.

2. L'annexe de cet accord est considéré comme une partie intégrante de l'accord et chaque référence à l'accord se rapporte aussi à son annexe sauf si l'on prévoit expressément autrement.

Article 2ème

1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits prévus au présent accord en vue d'établir des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l'annexe au présent accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après « services convenus » et « routes spécifiées ».

2. L'entreprise désignée de chaque Partie contractante jouira des droits suivants:

a) du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre Partie contractante;

b) du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;

c) du droit d'embarquer et de débarquer, dans ledit territoire, sur les services convenus, des passagers, des marchandises et des envois postaux, dans les conditions stipulées au présent accord et à son annexe.

3. Aucune disposition du présent accord ne pourra être interprétée comme conférant à l'entreprise désignée de l'une des Parties contractantes le droit d'embarquer dans le territoire de l'autre Partie contractante des passagers, des marchandises et des envois postaux transportés contre rémunération et destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie contractante (« cabotage »).

4. Aux fins des buts mentionnés au paragraphe 2 de cet article, chaque Etat contractant peut indiquer ses routes aériennes qui sont à poursuivre sur son territoire par chaque aéronef de l'autre Etat contractant et les aéroports qui sont à utiliser par ces services.

Article 3

1. Chaque Partie contractante aura le droit de désigner une entreprise de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation fera l'objet d'une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.

2. La Partie contractante qui a reçu la notification de désignation accordera sans délai, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, à l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, l'autorisation d'exploitation nécessaire.

3. Les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes pourront exiger que l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante prouve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les dispositions législatives, réglementaires et administratives appliquées par lesdites autorités à l'exploitation des services aériens internationaux.

4. Chaque Partie contractante aura le droit de ne pas accorder l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d'imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l'exercice, par l'entreprise désignée, des droits spécifiés à l'article 2 du présent accord, lorsque ladite Partie contractante ne possède pas la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.

5. Dès réception de l'autorisation prévue au paragraphe 2 du présent article, l'entreprise désignée pourra commencer à tout moment l'exploitation de tout service convenu, sous réserve que les conditions fixées dans l'article 6 soient satisfaites.

Article 4

1. Chaque Partie contractante aura le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice par l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, des droits spécifiés à l'article 2ème du présent accord, ou de soumettre l'exercice de ces droits aux conditions qu'elle jugera nécessaires, si:

a) elle ne possède pas la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci, ou

b) cette entreprise ne s'est pas conformée aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de la Partie contractante qui a accordeé ces droits, ou

c) cette entreprise n'exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent accord et son annexe.

2. A moins que la révocation, la suspension ou la fixation des conditions, prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux dispositions législatives, réglementaires et administratives, un tel droit ne pourra être exercé qu'après consultation avec l'autre Partie contractante.

Article 5

1. Les entreprises désignées jouiront de possibilités égales et équitables pour l'exploitation des services convenus entre les territoires des deux Parties contractantes.

2. Dans l'exploitation des services convenus, l'entreprise désignée de chaque Partie contractante prendra en considération les intérêts de l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services aériens que cette dernière assure sur tout ou partie des mêmes routes.

3. L'exploitation des services convenus sera organisée en relation étroite avec la demande de transport du public sur les routes spécifiées. L'objet primordial de chacun des services convenus sera d'offrir une capacité de transport correspondant à la demande courante et raisonnablement prévisible de transport de passagers, de marchandises et d'envois postaux en provenance ou à destination du territoire de la Partie contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant ledit service.

4. Les droits accordés à chaque entreprise désignée de transporter des passagers, des marchandises et des envois postaux entre le territoire de l'autre Partie contractante et les territoires d'Etats tiers seront exercés en respectant les principes généraux de développement des transports aériens internationaux, selon lesquels la capacité de transport offerte doit être adaptée:

a) à la demande de transport à destination ou en provenance du territoire de la Partie contractante qui aura désigné l'entreprise;

b) à la demande de transport existant dans la région traversée par la ligne aérienne respective, compte tenu des services aériens assurés par les entreprises d'autres Etats de la région;

c) aux exigences d'une exploitation économique des services directs.

Article 6

1. Avant le commencement des deux périodes qui sont du 1er avril au 31 octobre et du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante, les entreprises désignées par les deux Parties contractantes détermineront, par entente entre elles, la fréquence des services, la répartition des horaires et les autres conditions économiques et techniques de l'exploitation des services convenus; les ententes sur ces questions seront soumises pour approbation aux autorités aéronautiques de chaque Partie contractante, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de celle-ci.

2. Les horaires des services convenus seront soumis pour approbation aux autorités aéronautiques des deux Parties contractantes 60 (soixante) jours au plus tard avant le début de l'exploitation de ces services. La mê-

me règle s'appliquera aux changements ultérieurs. Ce terme peut être réduit dans des cas spéciaux si les autorités aéronautiques en conviennent.

3. Les autorités aéronautiques de chacune des Parties contractantes devront fournir aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, sur leur demande, les données statistiques d'exploitation concernant l'utilisation de la capacité de transport offerte sur les services en provenance ou à destination de l'autre Partie contractante, par l'entreprise désignée de la première Partie contractante sur les routes spécifiées à l'annexe au présent accord.

Article 7

1. Les tarifs de tout service convenu seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments déterminants, tels que le coût de l'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs des autres entreprises de transport aérien exploitant tout ou partie de la même route.

2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront, si possible, fixé d'un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties contractantes et après consultation des autres enterprises de transport aérien desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établie par l'Association du transport aérien international (IATA).

3. Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties contractantes au moins 60 (soixante) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l'accord desdites autorités.

4. Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou si les tarifs qu'elles auront établis ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d'une Partie contractante, les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes s'efforceront de fixer ces tarifs par accord mutuel.

5. Au cas où l'accord entre les autorités aéronautiques, visé au paragraphe 4 de cet article, ne pourra être réalisé, le différend sera soumis à la procédure prévue à l'article 14 du présent accord.

6. Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu'à ce que les nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article.

Article 8

1. Les aéronefs de l'entreprise désignée par une Partie contractante, employés dans l'exercice des services aériens internationaux prévus par cet accord, ainsi que les réserves de carburant et lubrifiants, les équipements normaux de bord, les pièces de rechange, les provisions de bord, y compris des denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, de même que les articles destinés à être vendus en quantité limitée aux passagers pendant le vol, se trouvant à bord de ces aéronefs, sont exonerés, à l'entrée dans le territoire de l'autre Partie contractante, des droits de douane, frais d'inspection et toute charge fiscale, à condition que les susdits articles restent à bord des aéronefs jusqu'à leur départ dudit territoire.

2. Sont également exemptés des droits de douane et fiscaux mentionnés ci-dessus, à l'exception des sommes dues pour les services rendus:

a) les carburants, huiles lubrifiantes, provisions de bord, pièces de rechange et équipements normaux de bord introduits et déposités dans le territoire d'une des Parties contractantes par l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante aux fins d'utilisation exclusive par les aéronefs de ladite entreprise.

Les mêmes articles, en cas d'une escale forcée ou d'une escale sur un aéroport de réserve, peuvent être transportés, sous contrôle douanier, sur la place où se trouve l'aéronef;

b) les carburants, huiles lubrifiantes, provisions de bord, pièces de rechange et équipements normaux de bord que les aéronefs de l'entreprise désignée par une des Parties contractantes, utilisés dans les services aériens convenus, embarquent dans le territoire de l'autre Partie contractante, selon les limites et conditions fixées par les autorités de ladite autre Partie contractante, pour être utilisés exclusivement à bord des aéronefs.

3. Les articles qui bénéficient d'un régime de faveur en vertu des alinéas ci-dessus ne peuvent être utilisés pour des buts autres que l'exploitation des services aériens et doivent être réexportés au cas où ils ne peuvent être utilisés, sauf si leur cession à d'autres entreprises ou leur nationalisation seront accordées conformément aux dispositions en vigueur sur le territoire de la Partie contractante intéressée.

Les exemptions prévues dans le présent article, applicables même à la partie des matériaux indiqués ci-dessus qui est utilisée dans les vols au-dessus du territoire de la Partie contractante qui a accordé la facilité, peuvent être subordonnées à l'observation des formalités normalement appliquées dans ledit territoire, y compris les contrôles douaniers.

Article 9

1. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque Partie contractante régissant sur son territoire l'entrée, le séjour et la sortie des aéronefs employés à la navigation aérienne internationale ou l'exploitation, la navigation et la conduite de ces aéronefs pendant leur séjour à l'intérieur de son territoire s'appliqueront aux aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante.

2. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque Partie contractante régissant sur son territoire l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, marchandises et envois postaux, tels que ceux qui concernent les formalités d'entrée, de sortie, d'émigration et d'immigration, la matière douanière ou les mesures sanitaires s'appliqueront aux passagers, équipages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.

3. Les taxes et les autres droits pour l'utilisation des aéroports, des installations et de l'équipement technique sur le territoire d'une Partie contractante seront perçu conformément aux taux et tarifs établis par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de cette Partie contractante.

Article 10

Chaque Partie contractante donnera, sur base de réciprocité, à l'entreprise designée de l'autre Partie contractante, le droit de maintenir, dans les points indiqués par le tableau de routes, sur le territoire de l'autre Partie contractante, des bureaux et du personnel commercial, administratif et technique, choisi entre les citoyens de l'un et/ou de l'autre Pays, nécessaire aux besoins de l'entreprise désignée.

Le susdit personnel devra respecter les normes qui réglent l'entrée et le séjour dans le territoire de l'autre Partie contractante, ainsi que les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables sur ce territoire.

Le nombre de ce personnel sera établi sur la base d'un arrangement entre les entreprises désignées et sera présenté en vue de son approbation, aux autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.

Chaque Partie contractante fournira l'assistance et les facilités nécessaires aux susdits bureaux et personnel même en ce qui concerne le séjour de celui-ci.

Article 11

Le solde entre les recettes et les dépenses réalisées sur le territoire d'une Partie contractante par l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, sera transféré conformément aux dispositions de l'accord de payements en vigueur entre les deux Parties contractantes. Au cas où tel accord n'existe pas, les payements seront effectués en devises libres. Les sommes en question seront librement transférées et ne seront soumises à aucune imposition ou restriction sur une base de réciprocité.

Article 12

Dans un esprit d'étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties contractantes se consulteront de temps à autre afin de s'assurer que les principes définis au présent accord sont appliqués et que les objectifs de ce dernier sont réalisés de manière satisfaisante.

Article 13

1. Si l'une ou l'autre des Parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent accord, elle pourra demander une consultation avec l'autre Partie contractante. Toute modification du présent accord entrera en vigueur lorsque, à l'égard de cette modification, les deux Parties contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l'entrée en vigueur des accords internationaux.

2. Des modifications à l'Annexe au présent accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. Elles entreront en vigueur après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

3. Une consultation entre les Parties contractantes ou entre les autorités aéronautiques au sujet de la modification du présent accord ou de son annexe, devra commencer dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de la date de la réception d'une demandé dans ce sens.

Article 14

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord ou de son annexe sera réglé par négociations directes entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes. Si lesdites autorités n'arrivent pas à un accord, le différend devra être réglé par voie diplomatique.

Article 15

Le présent accord et ses modifications éventuelles seront enrégistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Article 16

Le présent accord et son annexe seront, par entente entre les Parties contractantes, mis en harmonie avec toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier à la fois les deux Parties contractantes.

Article 17

Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre Partie contractante son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile Internationale. La dénonciation aura effet 12 (douze) mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie contractante, à moins que cette dénonciation ne soit retirée, d'un commun accord, avant la fin de cette période. A défaut d'accuse de réception de la parte de l'autre Partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue 14 (quatorze) jours après la date à laquelle l'Organisation de l'aviation civile internationale en aura reçu communication.

Article 18

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur lorsque les Parties contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l'entrée en vigueur des accords internationaux.

FAIT à Sofia le 27 mai 1974 en double exemplaire, en langue française.

Pour le Gouvernement
de la République italienne
MORO

Pour le Gouvernement
de la République populaire de Bulgarie
MLADENOV

ANNEXE

TABLEAUX DES ROUTES

I

Route sur laquelle des services aériens pourront être exploités par l'entreprise aérienne désignée par la République populaire de Bulgarie:

Sofia-Rome et vice-versa.

II

Route sur laquelle des services aériens pourront être exploités par l'entreprise aérienne désignée par la Républblique Italienne:

Rome-Sofia et vice-versa.

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA RELATIVO AI TRASPORTI AEREI CIVILI.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA

Essendo membri della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944,

Desiderosi di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo del trasporto aereo, e

Desiderosi di concludere un accordo allo scopo di stabilire servizi aerei regolari fra i loro rispettivi Paesi,

Hanno designato loro plenipotenziari i quali hanno hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Per l'applicazione del presente accordo e del suo allegato:

a) Il termine « convenzione » significa la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e comprende ogni allegato adottato ai sensi dell'articolo 90 della convenzione e ogni emendamento degli allegati o della convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94, dal momento in cui tali allegati ed emendamenti sono entrati in vigore o sono ratificati dai due Stati contraenti.

b) Il termine « autorità aeronautiche » significa, per quel che concerne la Bulgaria, il Ministero dei trasporti e per quel che concerne l'Italia, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, o, in entrambi i casi, ogni organismo autorizzato a svolgere le funzioni che sono attualmente attribuite alle suddette autorità.

c) Il termine « compagnia designata » significa una compagnia di trasporti aerei che una delle Parti contraenti ha designato, conformemente all'articolo 3 del presente accordo, per l'esercizio dei servizi aerei convenuti.

d) Il termine « territorio » in rapporto a uno Stato significa le regioni terrestri e le acque territoriali ivi adiacenti che si trovano sotto la sovranità di detto Stato.

e) I termini « servizio aereo », « servizio aereo internazionale » e « scalo per scopi non commerciali » hanno il significato loro dato dall'articolo 96 della convenzione.

f) Il termine « capacità di un'aeronave » significa il carico commerciale di un'aeronave espresso in termini di numero di posti/passeggeri e di pesi e volume delle merci o delle spedizioni postali.

L'espressione « capacità offerta » significa il totale delle capacità delle aeronavi impiegate nell'esercizio di ciascuno dei servizi aerei convenuti, moltiplicato per la frequenza dei voli effettuati da tali aeronavi durante un determinato periodo di tempo.

2. L'allegato di questo accordo è considerato come parte integrante dell'accordo stesso e ciascun riferimento all'accordo si riferise anche al suo allegato a meno che non sia espressamente previsto altrimenti.

Articolo 2

1. Ciascuna Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti previsti nel presente accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nelle tabelle contenute nell'allegato al presente accordo. Tali servizi e tali rotte vengono denominati qui di seguito « servizi convenuti » e « rotte specificate ».

2. La compagnia designata da ciascuna Parte contraente godrà dei seguenti diritti:

a) del diritto di volare senza scalo sul territorio dell'altra Parte contraente;

b) del diritto di effettuare scali non commerciali su detto territorio;

c) del diritto di imbarcare e sbarcare, su detto territorio, nei servizi convenuti, passeggeri, merci o spedizioni postali, alle condizioni stabilite dal presente accordo e dal suo allegato.

3. Nessuna disposizione del presente accordo potrà essere interpretata come tale da conferire alla compagnia designata da una delle Parti contraenti il diritto d'imbarcare sul territorio dell'altra Parte contraente passeggeri, merci o spedizioni postali trasportati dietro remunerazione e destinati a un altro punto del territorio di tale altra Parte contraente (« cabotaggio »).

4. Ai fini degli scopi menzionati nel paragrafo 2 di tale articolo ciascuno Stato contraente può indicare le rotte aeree che vanno seguite sul proprio territorio da ciascuna aeronave dell'altro Stato contraente e gli aeroporti che vanno utilizzati per tali servizi.

Articolo 3

1. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di designare una compagnia aerea per esercitare i servizi convenuti. Tale designazione formerà l'oggetto di una notifica scritta fra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti.

2. La Parte contraente che ha ricevuto la notifica di designazione accorderà senza indugio alla compagnia designata dell'altra Parte contraente, salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l'autorizzazione di esercizio necessaria.

3. Le autorità aeronautiche di una Parte contraente potranno esigere che la compagnia designata dall'altra Parte contraente dimostri di essere in grado di adempiere le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicate da dette autorità per l'esercizio dei servizi aerei internazionali.

4. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di non accordare l'autorizzazione di esercizio prevista nel paragrafo 2 del presente articolo o di imporre quelle condizioni che riterrà necessarie per l'esercizio, da parte della compagnia designata, dei diritti specificati nell'articolo 2 del presente accordo, qualora detta Parte contraente non fornisca la prova che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo di tale compagnia appartengono alla Parte contraente che ha designato la compagnia o a cittadini di quest'ultima.

5. A partire dalla ricezione dell'autorizzazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, la compagnia designata potrà cominciare ad esercitare i servizi concordati in ogni momento, sempre che siano soddisfatte le condizioni contenute nell'articolo 6.

Articolo 4

1. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di revocare un'autorizzazione di esercizio o di sospendere l'esercizio, da parte della compagnia designata dall'altra Parte contraente, dei diritti specificati nell'articolo 2 del presente accordo, o di sottoporre l'esercizio di tali diritti alle condizioni che giudicherà necessarie, se:

a) non fornisce la prova che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo di tale compagnia appartengano alla Parte contraente che ha designato la compagnia o a cittadini di quest'ultima, o

b) tale compagnia non si è conformata alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative della Parte contraente che ha accordato questi diritti, o

c) tale compagnia non esercita i servizi concordati alle condizioni prescritte dal presente accordo e dal suo allegato.

2. A meno che la revoca, la sospensione o la determinazione delle condizioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo non siano immediatamente necessarie per evitare nuove infrazioni alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, un tale diritto non potrà essere esercitato che dopo consultazione con l'altra Parte contraente.

Articolo 5

1. Le compagnie designate godranno di possibilità eque ed uguali per l'esercizio dei servizi concordati tra i territori delle Parti contraenti.

2. Nell'esercizio dei servizi concordati, la compagnia designata da ciascuna Parte contraente terrà conto degli interessi della compagnia designata dall'altra Parte contraente, al fine di non pregiudicare indebitamente i servizi aerei forniti da quest'ultima sulle rotte indicate o su una parte di esse.

3. L'esercizio dei servizi convenuti sarà organizzato in stretta relazione con la domanda di trasporto del pubblico sulle rotte specificate. L'obiettivo primario di ciascuno dei servizi convenuti sarà quello di offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda corrente e ragionevolmente prevedibile di trasporto di passeggeri, merci e spedizioni postali in provenienza da o destinati al territorio della Parte contraente che avrà designato la compagnia che effettua detto servizio.

4. I diritti accordati a ciascuna compagnia designata al trasporto di passeggeri, merci e spedizioni postali tra il territorio dell'altra Parte contraente e i territori di Stati terzi saranno esercitati nel rispetto dei principi generali di sviluppo dei trasporti aerei internazionali, secondo i quali la capacità di trasporto offerta deve essere in relazione con:

a) la domanda di trasporto verso o dal territorio della Parte contraente che avrà designato la compagnia;

b) la domanda di trasporto esistente nella regione attraversata dalla linea aerea rispettiva, tenuto conto dei servizi aerei assicurati dalle compagnie di altri Stati della regione;

c) le esigenze di un esercizio economico dei servizi diretti.

Articolo 6

1. Prima dell'inizio dei due periodi che vanno dal 1° aprile al 31 ottobre e dal 1° novembre al 31 marzo dell'anno seguente, le compagnie aeree designate dalle due Parti contraenti determineranno, di comune accordo, la frequenza dei servizi, la ripartizione degli orari e le altre condizioni economiche e tecniche per l'esercizio dei servizi convenuti. Le intese su tali questioni saranno sottoposte per l'approvazione alle autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di quest'ultima.

2. Gli orari dei servizi convenuti saranno sottoposti per l'approvazione alle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio dell'esercizio di tali servizi. La stessa regola si applicherà agli ulteriori cambiamenti. Tale termine può essere ridotto in casi speciali se le autorità aeronautiche ne convengono.

3. Le autorità aeronautiche di ciascuna delle Parti contraenti dovranno fornire alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente, su loro richiesta, i dati statistici di esercizio relativi all'utilizzo della capacità di trasporto offerta sui servizi provenienti dalla o destinati all'altra Parte contraente, da parte della compagnia aerea designata dalla prima Parte contraente sulle rotte specificate nell'allegato al presente accordo.

Articolo 7

1. Le tariffe per ogni servizio convenuto saranno stabilite a tassi ragionevoli tenendo conto di tutti gli elementi determinanti quali il costo di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche di ciascun servizio e le tariffe di altre compagnie aeree che utilizzino in tutto o in parte la stessa rotta.

2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo verranno, se possibile, fissate di comune accordo dalle compagnie aeree designate dalle due Parti contraenti e dopo consultazione con altre compagnie aeree operanti su tutta o parte della stessa rotta. Le imprese designate dovranno, per quanto possibile, realizzare tale accordo ricorrendo alla procedura di fissazione delle tariffe istituite dall'Associazione per il trasporto aereo internazionale (IATA).

3. Le tariffe così fissate saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti contraenti almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. In casi particolari, tale termine potrà essere ridotto, previo accordo di dette autorità.

4. Se le compagnie designate non riescono a raggiungere un accordo o se le tariffe da loro fissate non vengono approvate dalle autorità aeronautiche di una Parte contraente, le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti fisseranno tali tariffe di comune accordo.

5. Nel caso in cui l'accordo fra le autorità aeronautiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo non possa essere raggiunto, la controversia sarà sottoposta alla procedura prevista dall'articolo 14 del presente accordo.

6. Le tariffe già fissate rimarranno in vigore fino a quando non vengano fissate le nuove tariffe conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 8

1. Gli aeromobili della compagnia aerea designata da una Parte contraente, utilizzati nell'esercizio dei servizi aerei internazionali previsti dal presente accordo, nonché le riserve di carburante e lubrificanti, gli equipaggiamenti normali di bordo, i pezzi di ricambio, le provviste di bordo, ivi comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, nonchè gli articoli destinati ad essere venduti in quantità limitata ai passeggeri durante

il volo che si trovano a bordo di tali aeromobili, sono esenti, all'ingresso sul territorio dell'altra Parte contraente, dai diritti di dogana, tasse di controllo e da ogni onere fiscale, a condizione che i suddetti articoli restino a bordo delle aeronavi fino alla loro partenza da detto territorio.

2. Sono inoltre esenti dai diritti di dogana e fiscali sopra menzionati, ad eccezione delle somme dovute per i servizi prestati:

a) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e gli equipaggiamenti normali di bordo introdotti e depositati sul territorio di una delle Parti contraenti dalla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente ai fini della utilizzazione esclusiva da parte degli aeromobili di detta compagnia.

Gli stessi articoli, in caso di scalo forzato o di scalo su un aeroporto di riserva, possono essere trasportati sotto controllo doganale sul luogo dove si trova l'aeromobile;

b) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e gli equipaggiamenti normali di bordo che gli aeromobili della compagnia aerea designata da una delle Parti contraenti, utilizzati nei servizi aerei concordati, imbarcano sul territorio dell'altra Parte contraente secondo i limiti e le condizioni fissate dalle autorità della suddetta altra Parte contraente, per essere utilizzati esclusivamente a bordo degli aeromobili.

3. Gli articoli che beneficiano di un regime di favore in virtù dei precedenti commi non possono essere utilizzati a fini diversi dall'esercizio dei servizi aerei e devono essere riesportati nel caso in cui non possono essere utilizzati, a meno che la loro cessione ad altre compagnie aeree o la loro nazionalizzazione non siano concesse conformemente alle disposizioni in vigore sul territorio della Parte contraente interessata.

Le esenzioni previste nel presente articolo, applicabili anche alla parte dei materiali sopra indicati che è utilizzata dai voli al disopra del territorio della Parte contraente che ha accordato tale facilitazione, possono essere subordinate all'osservanza delle formalità normalmente applicate in detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.

Articolo 9

1. Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di ciascuna Parte contraente che regolano sul suo territorio l'entrata, la sosta e l'uscita degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o l'esercizio, la navigazione e il comando di tali aeromobili durante la loro sosta all'interno del suo territorio si applicheranno agli aeromobili della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente.

2. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ciascuna Parte contraente che regolano sul suo territorio l'entrata, la sosta e l'uscita dei passeggeri, equipaggi, merci e spedizioni postali, quali quelle relative alle formalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazione, alla materia doganale o alle misure sanitarie si applicheranno ai passeggeri, equipaggi, merci o spedizioni postali trasportati dagli aeromobili della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente, durante la loro sosta su detto territorio.

3. Le tasse e gli altri diritti per la utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni e dell'equipaggiamento tecnico sul territorio di una Parte contraente saranno percepiti conformemente ai tassi e alle tariffe stabilite dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Parte contraente.

Articolo 10

Ciascuna Parte contraente darà, su una base di reciprocità, alla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente il diritto di mantenere, nei punti indicati dalla tabella delle rotte, sul territorio dell'altra Parte contraente, uffici e personale commerciale, amministrativo e tecnico scelto tra i cittadini di uno e/o dell'altro Paese, necessari alle esigenze della compagnia aerea designata.

Detto personale dovrà rispettare le norme che regolano l'entrata e la sosta sul territorio dell'altra Parte contraente, nonchè le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili su tale territorio.

L'organico di tale personale sarà stabilito sulla base di un accordo fra le compagnie aeree designate e sarà presentato alle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti per la sua approvazione.

Ciascuna Parte contraente fornirà l'assistenza e le facilitazioni necessarie ai suddetti uffici e personale anche per quanto riguarda il soggiorno di quest'ultimo.

Articolo 11

Il saldo fra le entrate e le uscite effettuate sul territorio di una Parte contraente dalla compagnia designata dall'altra Parte contraente sarà trasferito conformemente alle disposizioni dell'accordo dei pagamenti in vigore fra le due Parti contraenti. Nel caso in cui tale accordo non esista, i pagamenti saranno effettuati in divise convertibili. Le somme in questione saranno liberamente trasferite e non saranno sottoposte ad alcuna imposizione o restrizione su una base di reciprocità.

Articolo 12

In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno di tanto in tanto al fine di assicurarsi che i principii definiti nel presente accordo vengano applicati e che gli obiettivi di quest'ultimo vengano realizzati in modo soddisfacente.

Articolo 13

1. Qualora l'una o l'altra delle Parti contraenti giudichi auspicabile modificare una disposizione qualsiasi del presente accordo, potrà chiedere una consultazione con l'altra Parte contraente. Ogni modifica al presente accordo entrerà in vigore quando, per quanto concerne tale modifica, le due Parti contraenti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle loro formalità costituzionali relative alla conclusione e all'entrata in vigore degli accordi internazionali.

2. Modifiche all'allegato del presente accordo potranno essere direttamente concordate fra le autorità aeronautiche delle Parti contraenti. Esse entreranno in vigore dopo essere state confermate da uno scambio di note diplomatiche.

3. Una consultazione fra le Parti contraenti o fra le autorità aeronautiche relativa alla modifica del presente accordo o del suo allegato, dovrà avere inizio entro 60 (sessanta) giorni a partire dalla data della ricezione di una richiesta in tal senso.

Articolo 14

Ogni controversia relativa all'interpretazione o alla applicazione del presente accordo o del suo allegato sarà regolata da negoziati diretti tra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti. Se dette autorità non riusciranno a raggiungere un accordo, la controversia dovrà essere regolata per via diplomatica.

Articolo 15

Il presente accordo e le sue eventuali modifiche saranno registrati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI).

Articolo 16

Il presente accordo e il suo allegato saranno, mediante intesa fra le Parti contraenti, messi in armonia con qualsiasi convenzione di carattere multilaterale che dovesse impegnare contemporaneamente le due Parti contraenti.

Articolo 17

Ogno Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, notificare all'altra Parte contraente la propria intenzione di denunciare il presente accordo. Una tale notifica sarà comunicata contemporaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. La denuncia avrà effetto 12 (dodici) mesi dopo la data della ricezione della notifica da parte dell'altra Parte contraente, a meno che tale denuncia non sia ritirata, di comune accordo, prima della fine di tale periodo. In mancanza di accusa di ricezione da parte dell'altra Parte contraente la notifica sarà considerata come pervenuta 14 (quattordici) giorni dopo la data in cui l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ne avrà ricevuto comunicazione.

Articolo 18

Le disposizioni del presente accordo entreranno in vigore quando le Parti contraenti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle loro formalità costituzionali relative alla conclusione e all'entrata in vigore degli accordi internazionali.

FATTO a Sofia il 27 maggio 1974 in duplice esemplare, in lingua francese.

Per il Governo
della Repubblica italiana
MORO

Per il Governo
della Repubblica popolare di Bulgaria
MLADENOV

ALLEGATO

TABELLA DELLE ROTTE

I

Rotta sulla quale potranno essere esercitati servizi aerei da parte della compagnia aerea designata dalla Repubblica popolare di Bulgaria:

Sofia - Roma e viceversa.

II

Rotta sulla quale potranno essere esercitati servizi aerei da parte della compagnia aerea designata dalla Repubblica italiana:

Roma - Sofia e viceversa.

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA RELATIVO AI SERVIZI AEREI TRA I DUE STATI.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA

Desiderando concludere un accordo al fine di istituire servizi aerei tra i loro territori, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

1. Ai fini del presente accordo a meno che dal contesto non risulti altrimenti:

a) il termine « autorità aeronautiche » significa, nel caso della Repubblica italiana il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile e nel caso della Repubblica democratica tedesca il Ministero dei trasporti - Amministrazione centrale per l'aviazione civile, ed in entrambi i casi ogni altra persona o ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle suddette autorità;

b) il termine « impresa designata » significa un'impresa che una Parte contraente avrà designato, mediante notificazione scritta all'altra Parte contraente, a norma dell'articolo III del presente accordo per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate nell'annesso;

c) il termine « territorio » significa la terra ferma, le acque territoriali adiacenti alla stessa e lo spazio aereo sovrastante, sotto la sovranità dello Stato in questione;

d) il termine « servizio aereo » significa qualsiasi servizio aereo regolare operato con un aeromobile per il trasporto pubblico di passeggeri, posta o merci;

e) il termine « servizio aereo internazionale » significa un servizio che passa attraverso lo spazio aereo al di sopra del territorio di più di uno Stato;

f) il termine « scalo per fini non commerciali » significa l'atterraggio effettuato a qualsiasi titolo che non sia imbarcare o sbarcare passeggeri, merci o posta;

g) il termine le « rotte concordate » significa le rotte specificate nell'annesso al presente accordo.

2. L'annesso al presente accordo ne forma parte integrante. Qualora non venga specificamente previsto altrimenti i riferimenti all'accordo riguardano allo stesso modo anche l'annesso.

Articolo II

1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nell'annesso al presente accordo. I servizi convenuti possono essere iniziati immediatamente o in un secondo momento, dopo che si sia adempiuto alle disposizioni dell'articolo III del presente accordo.

2. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente godrà dei seguenti diritti:

a) di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte contraente da e per Stati terzi;

b) di fare scalo nel territorio dell'altra Parte contraente per scopi non di traffico; e,

c) nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta specificata, di fare scalo nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati per tale rotta

nell'annesso al presente accordo, allo scopo di sbarcare o imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci o posta provenienti da o destinati al territorio della prima Parte contraente.

3. Nulla del paragrafo 2 di questo articolo sarà inteso conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci e posta destinati ad altro punto del territorio di questa ultima Parte contraente.

4. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte contraente relativi all'entrata nel suo territorio o all'uscita da esso di aeromobili o servizi aerei operanti in navigazione aerea internazionale, o all'esercizio di tali aeromobili o servizi aerei mentre si trovano nel proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili e ai servizi convenuti dell'impresa designata dall'altra Parte contraente.

Articolo III

1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per iscritto — a mezzo delle proprie autorità aeronautiche — all'altra Parte contraente un'impresa ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate.

2. Ricevuta la designazione, la Parte contraente deve — per mezzo delle proprie autorità aeronautiche e subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo e delle disposizioni dell'articolo VIII — concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione d'esercizio.

3. Le autorità aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere all'impresa designata dall'altra Parte contraente di fornire loro la dimostrazione soddisfacente che essa è in grado di osservare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti che esse applicano di regola all'attività dei vettori aerei e all'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali.

4. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di non accettare la designazione di un'impresa o di sospendere o revocare a un'impresa l'esercizio dei diritti indicati al paragrafo 2 dell'articolo II del presente accordo, o d'imporre le condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa dei diritti anzidetti, nel caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte contraente o in quelle di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa.

5. L'impresa così designata e autorizzata può cominciare a esercire i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dell'articolo VIII.

6. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare l'autorizzazione d'esercizio ovvero di imporre quelle appropriate condizioni che riterra necessarie nel caso che l'impresa designata venga meno all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della Parte che concede quei diritti nel caso che, a giudizio della prima Parte, risulti una mancata osservanza delle condizioni in base alle quali, secondo quanto previsto dall'accordo, sono stati concessi i diritti. Tale azione sarà adottata soltanto dopo consultazione tra le due Parti contraenti e tale consultazione avrà inizio entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta.

Articolo IV

1. I certificati di navigabilità, i brevetti di attitudine e le licenze, rilasciati o resi validi da una delle Parti contraenti, saranno, durante il periodo della loro validità, riconosciuti dall'altra Parte contraente. Ciascuna Parte contraente si riserva, tuttavia, il diritto di non riconoscere validi, per la circolazione sul proprio territorio, i brevetti di attitudine e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato.

Articolo V

Gli aeromobili delle imprese di navigazione aerea designate devono portare, durante i voli sul territorio nazionale dell'altra Parte contraente, i contrassegni di nazionalità e di registrazione previsti per i voli internazionali.

Articolo VI

1. Gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte contraente, impiegati nell'esercizio dei servizi aerei internazionali previsti dal presente accordo, come pure le riserve di carburante e lubrificante, le provviste di bordo, le parti di ricambio, il materiale pubblicitario della compagnia aerea ed il normale equipaggiamento di bordo esistenti su tali aeromobili, sono esentati, all'entrata nel territorio dell'altra Parte contraente, dai dazi doganali, spese di ispezione ed ogni gravame fiscale.

2. Sono ugualmente esentati dai predetti oneri doganali e fiscali, con l'esclusione dei diritti remunerativi di servizi resi:

a) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio, il materiale pubblicitario della compagnia aerea ed il normale equipaggiamento di bordo introdotti e depositati nel territorio di una Parte contraente dalla impresa designata dall'altra Parte contraente, per l'uso esclusivo degli aeromobili di tale impresa;

b) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e l'equipaggiamento normale di bordo che gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte contraente impiegati nei servizi aerei convenuti prendono a bordo nel territorio dell'altra Parte contraente, secondo i limiti e le condizioni stabiliti dalle autorità della detta altra Parte contraente, ai fini del loro uso e consumo in volo.

3. I materiali che beneficiano delle agevolazioni indicate nei precedenti paragrafi non possono essere utilizzati per usi diversi dai servizi aerei e debbono essere riesportati in caso di mancato impiego, a meno che non ne sia autorizzata la cessione ad altra impresa aerea o la nazionalizzazione secondo le prescrizioni in vigore nel territorio della Parte contraente interessata.

4. Le esenzioni previste dal presente articolo, applicabili anche alla parte dei suindicati materiali che viene usata o consumata nel corso dei voli al di sopra del territorio della Parte contraente che concede l'agevolazione, possono essere subordinate alla osservanza di particolari formalità normalmente applicata nel detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.

Articolo VII

1. Gli aeromobili, gli equipaggi, i passeggeri ed il carico commerciale dell'impresa designata di una Parte contraente sono soggetti, sul territorio dell'altra

Parte contraente, alle leggi, regolamenti e disposizioni amministrative riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica, specialmente quelle riguardanti la materia di controlli di frontiera, doganali e valutari nonché la materia di passaporti, soggiorno, questioni sanitarie, veterinarie e fito-sanitarie.

2. Le Parti contraenti prenderanno tutte le misure profilattiche, in relazione all'arrivo e alla partenza di un aereo, che siano necessarie, in conformità alle regole internazionali, per evitare la diffusione di malattie epidemiche.

Articolo VIII

1. Le imprese designate di ciascuna Parte contraente godranno di pari ed eque possibilità nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate tra i rispettivi territori.

2. I servizi convenuti eserciti dalle imprese designate delle due Parti contraenti dovranno adeguarsi alle esigenze del pubblico per il trasporto aereo sulle rotte specificate.

3. La frequenza dei servizi, gli orari, il tipo di aeromobile impiegato dovranno essere concordati tra le imprese designate delle due Parti contraenti e dovranno essere sottoposti per approvazione alle autorità aeronautiche delle due Parti almeno sessanta (60) giorni prima della prevista data di entrata in vigore.

Articolo IX

1. Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere stabilite in misura ragionevole, prendente in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, fra cui il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (quali gli « standards » di velocità e di confort) e, ove ritenuto opportuno, le tariffe applicate da altre imprese su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe devono essere determinate in conformità delle seguenti disposizioni del presente articolo.

2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere concordate, per ognuna delle rotte specificate, tra le imprese designate, (ove ritenuto opportuno, in consultazione con altre imprese operanti sull'intera rotta o su una parte di essa).

3. Tutte le tariffe così concordate devono essere sottoposte per l'approvazione alle autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Tale termine può essere ridotto in casi speciali, se le autorità aeronautiche concordano in questo senso.

4. In caso di disaccordo tra le imprese designate per quanto riguarda le tariffe, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti cercheranno esse stesse di determinarle di comune accordo.

5. Qualora le autorità aeronautiche non concordino nell'approvazione di una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto è previsto nel paragrafo 3 del presente articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, secondo quanto è previsto nel paragrafo 4, la controversia deve essere regolata in conformità delle disposizioni dell'articolo XIII del presente accordo.

6. Quando siano state stabilite in conformità delle disposizioni del presente articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformità con le disposizioni del presente articolo.

Articolo X

1. Ciascuna Parte contraente conferirà all'impresa designata dell'altra Parte contraente, su base di reciprocità, il diritto di mantenere nei punti del proprio territorio indicati nella tabella delle rotte dell'altra Parte contraente, uffici e personale commerciale amministrativo e tecnico scelto fra i cittadini dell'uno e/o dell'altro Stato, necessari per le esigenze dell'impresa designata.

2. Il suddetto personale dovrà osservare le norme che regolano l'ingresso e la permanenza nel territorio dell'altra Parte contraente così come le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili su tale territorio.

3. Il numero di tale personale, fissato in base ad una intesa tra le imprese designate, sarà sottoposto alle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti per la sua approvazione.

4. Ciascuna Parte contraente fornirà l'assistenza e le facilitazioni necessarie ai suddetti uffici e personale, anche per quanto riguarda il soggiorno di tale personale.

Articolo XI

1. I saldi fra le entrate e le spese realizzati nel territorio di una Parte contraente dall'impresa designata dell'altra Parte contraente in connessione al trasporto di passeggeri, posta e merci saranno liberamente trasferiti in valuta convertibile al tasso ufficiale di cambio in vigore al momento in cui avviene il trasferimento e non saranno soggetti per quanto riguarda i trasferimenti ad imposizioni o restrizioni, su base di reciprocità. Il trasferimento avverrà secondo le modalità tecniche fissate dalle disposizioni vigenti.

2. Qualora i pagamenti fra le Parti contraenti siano regolati da un accordo specifico esso verrà applicato.

Articolo XII

Ciascuna Parte contraente designerà nel proprio territorio gli aeroporti e gli aeroporti alternati che dovranno essere usati dall'impresa designata dell'altra Parte contraente per l'esercizio delle rotte specificate. Essa fornirà a quest'ultima, mentre si trova sul proprio territorio, i servizi di comunicazione, di navigazione, meteorologici ed altri servizi ausiliari necessari per l'operazione dei servizi concordati.

Articolo XIII

Qualora sorga una controversia fra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o applicazione del presente accordo, le Parti contraenti cercheranno di risolverla attraverso negoziati diretti fra le loro autorità aeronautiche. Se queste ultime non riescono a raggiungere un accordo, la controversia sarà risolta attraverso i canali diplomatici delle Parti contraenti.

Articolo XIV

1. In uno spirito di stretta collaborazione le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno di volta in volta allo scopo di assicurare che le disposizioni del presente accordo siano applicate ed osservate in modo soddisfacente.

2. Qualora una delle due Parti contraenti desideri modificare le disposizioni del presente accordo, essa può in qualsiasi momento proporre per iscritto tali

modifiche all'altra Parte contraente. Le consultazioni tra le due Parti contraenti in merito a tali proposte modifiche possono svolgersi verbalmente o per iscritto ed inizieranno, a meno che non sia diversamente concordato, nel periodo di sessanta (60) giorni dalla data in cui la richiesta è stata avanzata da una delle Parti contraenti.

3. Qualora l'una o l'altra delle Parti contraenti desideri modificare l'annesso del presente accordo, tale modifica sarà concordata tramite consultazioni tra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti.

4. Qualunque modifica al presente accordo o al suo annesso in base ai paragrafi 2 e 3 di questo articolo entrerà in vigore dopo essere stata confermata da uno scambio di note attraverso i canali diplomatici.

Articolo XV

Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei a cui aderiscano ambedue le Parti contraenti, il presente accordo verrà modificato onde renderlo compatibile con le disposizioni di tale convenzione.

Articolo XVI

1. In caso di incidente aereo degli aeromobili dell'impresa aerea designata da una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente, la Parte contraente sul cui territorio si è verificato l'incidente dovrà informare immediatamente l'altra Parte contraente con i mezzi più celeri e promuoverà subito un'inchiesta circa i motivi e circostanze dell'incidente.

2. La Parte contraente nel cui territorio, e per quanto possibile nella cui area di giurisdizione del controllo del traffico aereo, si è verificato l'incidente prenderà le misure possibili per assicurare la conservazione delle prove, ivi compresa la sicura custodia dell'aeromobile e del suo contenuto, per tutto quel periodo che risulti necessario ai fini di un'inchiesta e presterà adeguata assistenza ai passeggeri ed ai membri dell'equipaggio dell'aeromobile.

3. La Parte contraente che conduce l'inchiesta dovrà facilitare l'accesso all'aeromobile, al suo contenuto e a qualsiasi parte di esso.

4. La Parte contraente il cui aeromobile ha subito l'incidente avrà diritto di nominare un proprio rappresentante accreditato e suoi consulenti che possono essere presenti all'inchiesta in qualità di osservatori.

5. La commissione d'inchiesta per l'incidente formata dalla Parte contraente sul territorio della quale ha avuto luogo l'incidente permetterà al rappresentante accreditato della Parte contraente il cui aeromobile ha subito l'incidente di effettuare, in particolare, l'esame del relitto sul luogo dell'incidente e inoltre, attraverso la commissione per l'inchiesta, di effettuare l'interrogatorio di testimoni oculari e di altri testimoni allo scopo di ottenere informazioni relative alle circostanze dell'incidente e la piena disponibilità di tutte le informazioni e le prove e di fare le riproduzioni autentiche di tutti i documenti che riguardano le circostanze dell'incidente.

6. La Parte contraente che conduce l'inchiesta sull'incidente dovrà nel più breve tempo possibile fornire all'altra Parte contraente una relazione sulle circostanze dell'incidente e le conclusioni della commissione d'inchiesta.

Articolo XVII

Ciascuna Parte contraente potrà in qualsiasi momento notificare all'altra Parte contraente il proprio desiderio di por fine al presente accordo. Tale notifica sarà comunicata attraverso i canali diplomatici. In tal caso il presente accordo cesserà di aver vigore dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte contraente, a meno che la denuncia non venga ritirata di comune accordo prima della fine di tale periodo.

Articolo XVIII

Il presente accordo entrerà in vigore il giorno dopo lo scambio delle note con le quali le due Parti contraenti avranno comunicato il compimento delle loro reciproche formalità interne.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo ed apposto i rispettivi sigilli.

FATTO a Roma il 7 giugno 1974 in doppio originale, nelle lingue italiana e tedesca entrambi i testi facendo egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica democratica tedesca
WINKLER

Per il Governo
della Repubblica italiana
SANTINI

ANNESSO

TABELLA DELLE ROTTE

Per l'impresa designata dal Governo della Repubblica italiana:

Roma o Milano - Berlino Schoenefeld o altro punto nella Repubblica democratica tedesca da specificare e viceversa.

Per l'impresa designata dal Governo della Repubblica democratica tedesca:

- Berlino o altro punto della Repubblica democratica tedesca da specificare - Milano Linate o Roma Fiumicino e viceversa.

Frequenze: due frequenze settimanali per l'impresa designata di ciascuna Parte contraente.

Tipo di aeromobile: qualsiasi tipo di aeromobile, ad eccezione di aerei a grande capacità (tipo B747 o DC10 e similari) ed aerei supersonici, potrà essere impiegato nell'operazione dei servizi convenuti.

Nota. — Dopo aver scelto lo scalo di Roma o di Milano oppure lo scalo di Berlino Schoenefeld o lo scalo nella Repubblica democratica tedesca da specificare per l'esercizio dei propri servizi, ciascuna impresa designata avrà il diritto di cambiare lo scalo precedentemente scelto a condizione che tale cambiamento sia notificato alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente almeno sei (6) mesi prima dell'inizio dei servizi della stagione estiva o invernale sul nuovo scalo prescelto.

APPENDICE

Relativa alla reciproca fornitura dei servizi di navigazione, di comunicazione, meteorologici ed altri servizi ausiliari

In applicazione delle disposizioni stabilite nell'articolo XII dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca relativo al trasporto aereo civile ed in relazione alla reciproca fornitura dei servizi di navigazione, di comunicazione, meteorologici ed altri servizi ausiliari, le due Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

I. — SERVIZIO DI INFORMAZIONI AERONAUTICHE.

Le competenti autorità di ciascuna Parte contraente forniranno all'impresa designata dall'altra Parte contraente le seguenti informazioni aeronautiche necessarie per le operazioni degli aeromobili nei servizi convenuti nel territorio della prima Parte contraente:

1) informazioni sulla rotta aerea;

2) informazioni sugli aeroporti di scalo ed i loro alternati;

3) informazioni sulle comunicazioni radio e sulle assistenze alla navigazione;

4) regole del volo.

Eventuali modifiche o aggiunte alle sopramenzionate informazioni saranno inviate tempestivamente all'impresa designata dell'altra Parte contraente in forma di NOTAM. I NOTAM urgenti saranno trasmessi per mezzo di servizi di telecomunicazioni (telescrivente - radiotelescrivente ecc.) e, se necessario, direttamente per radio all'aeromobile interessato dell'impresa designata dell'altra Parte contraente e successivamente confermati per iscritto.

Informazioni aeronautiche e NOTAM saranno forniti in inglese.

Nella trasmissione dei NOTAM sarà usato il codice NOTAM di uso internazionale.

II. — SERVIZI METEOROLOGICI.

1. Per l'aeromobile dell'impresa designata di una Parte contraente, in volo dal proprio Paese verso il territorio dell'altra Parte contraente sulle rotte specificate, le competenti autorità dell'altra Parte contrante si impegnano a fornire le seguenti informazioni meteorologiche nel proprio territorio alle competenti autorità della prima Parte contraente tre ore prima della partenza di tale aeromobile dall'ultimo punto di scalo al di fuori del territorio dell'altra Parte contraente:

1) previsioni meteorologiche e bollettino meteorologico dell'aeroporto di destinazione;

2) previsioni meteorologiche sulla rotta dalla linea di confine all'aeroporto di destinazione;

3) previsioni meteorologiche e bollettino meteorologico degli alternati.

Le competenti autorità dell'altra Parte contraente comunicheranno all'aeromobile eventuali informazioni SIGMET, occorrenti durante il volo nel territorio dell'altra Parte contraente.

2. Per l'aeromobile dell'impresa designata di una Parte contraente, in partenza dal territorio dell'altra Parte contraente sulle rotte specificate, le competenti autorità di quest'ultima faranno del loro meglio per fornire alle competenti autorità della prima Parte contraente, tre ore prima della partenza di tale aeromobile, le seguenti informazioni meteorologiche fino al primo aeroporto di destinazione:

1) previsioni meteorologiche e bollettino meteorologico dell'aeroporto di partenza;

2) previsioni meteorologiche sulla rotta dall'aeroporto di partenza alla linea di confine;

3) previsioni meteorologiche e bollettino meteorologico degli alternati.

Le competenti autorità dell'altra Parte contrante comunicheranno all'aeromobile eventuali informazioni SIGMET, occorrenti durante il volo nel territorio dell'altra Parte contraente.

3. Nella preparazione delle informazioni meteorologiche sarà usata dalle competenti autorità di entrambe le Parti contraenti la lingua inglese in chiaro o il codice internazionale meteorologico correntemente in uso.

4. Prima della partenza di ogni volo, l'ufficio meteorologico dell'aeroporto di partenza fornirà le informazioni meteorologiche e una cartellina delle previsioni di volo al comandante o ad un suo rappresentante.

III. — CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO.

1. I membri dell'equipaggio dell'aeromobile dell'impresa designata di una Parte contraente, in volo sulla rotta specificata, dovranno avere una completa conoscenza delle procedure del controllo del traffico aereo stabilite dalle competenti autorità dell'altra Parte contraente e dovranno rigorosamente attenersi ad esse.

2. Prima della partenza il comandante o un suo rappresentante dovrà presentare il piano di volo che dovrà essere approvato dal servizio del controllo del traffico aereo dell'aeroporto di partenza, e il volo dovrà svolgersi secondo il piano di volo approvato.

Deviazioni dal piano di volo saranno consentite solo dopo che sia stata ottenuta l'autorizzazione dal servizio del controllo del traffico aereo interessato; in caso di emergenza ove sia necessaria un'immediata deviazione dal piano di volo e non ci sia tempo sufficiente per l'ottenimento dell'autorizzazione del servizio del controllo del traffico aereo interessato, il comandante avrà il diritto di deviare dal piano di volo e contemporaneamente dovrà notificare tale deviazione al servizio del controllo del traffico aereo interessato. Il servizio del controllo del traffico aereo interessato farà il possibile per collaborare con il comandante il quale, tuttavia, sarà responsabile di qualsiasi conseguenza che ne derivi.

3. Prima di ciascun volo il servizio del controllo del traffico aereo di ciascuna Parte contraente fornirà ai membri dell'equipaggio dell'aereo le informazioni disponibili sull'aeroporto di partenza, sull'aeroporto di primo scalo e sugli alternati lungo la rotta specificata, ivi incluse le comunicazioni radio e le assistenze alla navigazione e tutto ciò che possa essere necessario per un sicuro svolgimento del volo.

4. Il servizio del controllo del traffico aereo di una Parte contraente impartirà all'aeromobile dell'impresa designata dell'altra Parte contraente le istruzioni necessarie per la sicurezza e la regolarità di tale volo mentre l'aeromobile si trova nel suo territorio.

5. Subordinatamente alle disposizioni stabilite in questo articolo della presente appendice l'impresa designata del Governo della Repubblica democratica tedesca, nell'esercizio dei suoi servizi aerei al di sopra del territorio della Repubblica italiana, seguirà le rotte sottoelencate, in spazi aerei controllati:

a) *Destinazione Roma Fiumicino aeroporto* (aeroporto alternato: Roma Ciampino):

1) Rotta da Nord a Roma Fiumicino e viceversa: UA9 - M. Ceneri - UA14 - Parma - Firenze - Bolsena - Roma Fiumicino e viceversa;

Aeroporto alternato: Roma Ciampino (rotta: UA9 - M. Ceneri - UA14 - Parma - Firenze - Bolsena - Roma Ciampino e viceversa);

2) Rotte da Est a Roma Fiumicino e viceversa:

i) UR22 - Chioggia - Ferrara - UA12 - Firenze - UA14 - Bolsena - Roma Fiumicino e viceversa, o

ii) UA15 - Ancona - UG23 - Bolsena - Roma Fiumicino e viceversa.

Aeroporto alternato: i) Roma Ciampino (rotta: UR22 - Chioggia - Ferrara - UA12 - Firenze - UA14 - Bolsena - Roma Ciampino e viceversa), o ii) UA15 - Ancona - UG23 - Bolsena - Roma Ciampino e viceversa.

b) *Destinazione Milano Linate aeroporto* (aeroporto alternato: Milano Malpensa):

1) Rotta da Nord a Milano Linate e viceversa: UA9 - M. Ceneri - UA9 - Saronno - Milano Linate.

Aeroporto alternato: Milano Malpensa (rotta: UA9 - M. Ceneri - UA9 - Saronno - Milano Malpensa e viceversa);

2) Rotta da Est a Milano Linate e viceversa: UR22 - Chioggia - Ferrara - Bologna - Lupus - UA14 - Parma - Trezzo - Milano Linate e viceversa.

Aeroporto alternato: Milano Malpensa (rotta: UR22 - Chioggia - Ferrara - Bologna - Lupus - UA14 - Parma - Trezzo - Milano Malpensa e viceversa).

c) *Rotte per voli in sorvolo*:

1) UA9 - M. Ceneri - UA14 - Parma - Firenze - UA12 - Elba - UG23/B - Alghero - confine di FIR e viceversa;

2) UR22 - Chioggia - Ferrara - UA12 - Firenze - UA12 - Elba - UG23/B - Alghero - confine di FIR e viceversa;

3) UA15 - Ancona - UG23 - Bolsena - UG23 - Ostia - UG23 - Alghero - confine di FIR e viceversa.

6. Subordinatamente alle disposizioni stabilite in questo articolo della presente appendice l'impresa designata del Governo della Repubblica italiana, nell'esercizio dei suoi servizi

aerei al di sopra del territorio della Repubblica democratica tedesca, seguirà le rotte sottoelencate, in spazi aerei controllati:

a) *Destinazione Berlino Schoenefeld* (aeroporto alternato: Dresden):

Rotta da sud a Berlino Schoenefeld e viceversa: Hermsdorf - A4 - Boxberg - Beeskow - Berlino Schoenefeld.

Aeroporto alternato: Dresden (rotta: Hermsdorf - W3 - Dresden e viceversa).

b) *Rotte per voli in sorvolo.*

1) Hermsdorf - A4 - Boxberg - Beeskow - Fuerstenwalde - Friedland - Trent - confine di FIR e viceversa;

2) Hermsdorf - A4 - Boxberg - Beeskow - Fuerstenwalde - Slubice e viceversa.

c) Le autorità aeronautiche della Repubblica democratica tedesca si impegnano a fornire all'altra Parte contraente le rotte necessarie alla impresa designata del Governo italiano perchè gli aeromobili della stessa possano raggiungere il secondo punto previsto nella tabella delle rotte e non ancora specificato.

7. Le competenti autorità di ciascuna Parte contraente notificheranno tempestivamente alle competenti autorità dell'altra Parte contraente eventuali modificazioni delle rotte sopraelencate sopra il proprio territorio ed indicheranno le rotte che dovranno essere seguite dopo tali modificazioni.

IV. — SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI RADIO.

1. Gli aeromobili impiegati dall'impresa designata di una Parte contraente nell'esercizio delle rotte specificate saranno forniti nella misura più larga possibile degli equipaggiamenti idonei all'utilizzazione delle assistenze alla navigazione e delle comunicazioni radio predisposte dalle competenti autorità dell'altra Parte contraente.

2. Gli aeromobili impiegati nell'esercizio della rotta specificata saranno equipaggiati con le frequenze radio necessarie per le comunicazioni radio con la terra e per le assistenze alla navigazione.

3. Il comandante manterrà un continuo collegamento bilaterale sulla frequenza specificata con il competente servizio del controllo del traffico aereo.

4. La lingua inglese e il codice aeronautico Q dell'uso internazionale saranno usati nelle comunicazioni radiotelefoniche terra-bordo-terra e radiotelegrafiche tra punti fissi.

V. — CONSULTAZIONI.

1. In caso di necessità di consultazioni su questioni relative all'appendice tali consultazioni saranno effettuate tra le autorità aeronautiche delle Parti contraenti.

2. In caso di necessità di rivedere le rotte specificate, elencate nella presente appendice, entrambe le Parti contraenti si impegnano a consultarsi.

Nota: In provenienza dall'area di Berlino: rotta A4 - Boxberg - W4 - Dresden.

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1975, n. **902.**

Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto lo statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Sentita la commissione paritetica di cui all'art. 65 del predetto statuto speciale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici, per la pubblica istruzione, per i trasporti, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la sanità, per il lavoro e la previdenza sociale, per la marina mercantile, per il turismo e lo spettacolo e per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

Titolo I

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

Art. 1.

Le funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959, relativamente al suo territorio.

Titolo II

POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

Art. 2.

Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, tutte le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di polizia locale, urbana e rurale, svolte dagli enti locali.

Titolo III

ISTITUZIONI CULTURALI, BIBLIOTECHE E MUSEI DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE

Art. 3.

Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia tutte le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di istituzioni culturali, che abbiano sede nel territorio regionale e vi svolgano prevalentemente la loro attività.

Art. 4.

Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, tutte le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di musei e biblioteche d'interesse locale e regionale.

Art. 5.

Sono considerati d'interesse statale il museo archeologico ed il museo paleocristiano in Aquileia, il museo archeologico nazionale di Cividale, la biblioteca statale isontina, la biblioteca del popolo del commissariato del Governo di Trieste, il museo storico del castello di Miramare di Trieste e la galleria d'arte antica di Trieste.

Art. 6.

La sovrintendenza ai beni librari, già demandata alla biblioteca statale isontina, in forza dell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, è trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Titolo IV

ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 7.

Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica, previste dagli articoli 1, 2, 3 e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Si applica anche alla regione Friuli-Venezia Giulia l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Titolo V

IGIENE E SANITÀ - ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA

Art. 8.

Le funzioni amministrative in materia d'igiene e sanità ed assistenza sanitaria ed ospedaliera, delegate alla regione a statuto ordinario con l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, fermo restando quanto disposto dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, per la parte che già non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869.

Art. 9.

Le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, trasferite alle regioni con gli articoli 1, 2, 3 e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, fermo restando quanto disposto dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869, relativamente al suo territorio.

Art. 10.

Sono abrogati il primo e l'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869.

L'alta sorveglianza sugli enti sanitari nella regione Friuli-Venezia Giulia è svolta, su iniziativa del Ministro per la sanità, nell'ambito della funzione d'indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'art. 43 del presente decreto.

Art. 11.

Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia i seguenti uffici periferici del Ministero della sanità, aventi sede nel territorio regionale:

a) gli uffici dei medici provinciali;

b) gli uffici dei veterinari provinciali.

Sono parimenti trasferite alla Regione, relativamente al territorio di sua competenza, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai seguenti organismi sanitari:

a) consigli provinciali di sanità;

b) comitati provinciali di coordinamento dell'attività ospedaliera;

c) commissioni provinciali di vigilanza sugli ospedali psichiatrici;

d) consorzi provinciali antitubercolari;

e) comitati provinciali per la lotta antimalarica;

f) dispensari antivenerei;

g) ogni altro organismo avente sede presso gli uffici trasferiti alla regione con il primo comma del presente articolo e la cui attività sia attinente alle funzioni amministrative di competenza della regione.

Gli ufficiali sanitari dei comuni e dei consorzi comunali cessano di essere organi periferici del Ministero della sanità e divengono organismi periferici della regione.

Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869.

Titolo VI

TRASPORTI DI INTERESSE REGIONALE

Art. 12.

Sono abrogate le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n. 833, e riguardo al passaggio di funzioni amministrative dello Stato alla regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasporti su funivie e linee automobilistiche, tramviarie e filoviarie d'interesse regionale, sono soppresse le limitazioni stabilite nel primo comma, n. 3, dell'art. 3, relative all'approvazione dei progetti, alle operazioni di collaudo ed alla vigilanza tecnica. Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato, oltre che nell'emanazione di prescrizioni tecniche per l'impianto e l'esercizio dei trasporti a fune, anche in materia di approvazione e collaudo dei prototipi di impianti o loro componenti.

Sono altresì soppresse le limitazioni stabilite nell'art. 5 e nel secondo comma dell'art. 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n. 833.

Art. 13.

Le funzioni amministrative previste dagli articoli 1, 3, 4, primo comma, 5, 6, 7, 8, secondo comma, e 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, sono trasferite anche alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, per la parte che già non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n. 833.

Sono altresì trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni di controllo, di cui all'art. 113, ultimo comma, del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nonchè le funzioni amministrative nella materia di cui all'art. 5, n. 7, dello statuto regionale.

Art. 14.

La direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Friuli-Venezia Giulia viene trasferita alla regione con esclusione dei centri prove autoveicoli e dispositivi.

Viene delegato alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al proprio territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che residuano alla competenza statale:

1) nel settore dei trasporti ferroviari in concessione:

esercitare le funzioni amministrative attualmente svolte dagli organi periferici dello Stato in ordine alle linee ferroviarie in concessione;

2) nel settore del personale delle aziende concessionarie:

vigilare sulla esatta applicazione delle norme di leggi e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende concessionarie dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, decidendo sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica e determinando la misura delle trattenute sugli stipendi o paghe per risarcimento dei danni arrecati all'azienda, nonchè nominare il presidente del consiglio di disciplina.

Lo svolgimento delle attribuzioni inerenti alla motorizzazione ed alla circolazione su strada, nonchè all'autotrasporto di cose, escluse le attribuzioni relative ai trasporti merci di linea di competenza regionale attualmente esercitate da appositi uffici della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione viene assegnato, per connessione con le altre competenze, agli esistenti uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti. Ciò fino a quando con il provvedimento di riordinamento dei servizi del Ministero dei trasporti non sarà definitivamente disciplinata l'organizzazione periferica del Ministero medesimo.

Art. 15.

Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative degli organi dello Stato, in materia di linee marittime di cabotaggio che servano esclusivamente scali compresi nel territorio regionale.

Restano salve le attribuzioni statali in materia di polizia marittima e portuale e di sicurezza della navigazione.

Titolo VII

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Art. 16.

Sono soppresse le limitazioni stabilite negli articoli 17, 18, 19, primo comma, e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, riguardo al passaggio di funzioni amministrative dallo Stato alla regione Friuli-Venezia Giulia in materia di turismo e di industria alberghiera.

Tuttavia, fino a quando la materia tributaria attinente ai provvedimenti relativi al riconoscimento ed alla revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, alla delimitazione dei rispettivi territori, alla classificazione delle stazioni stesse, nonchè alla determinazione delle località di interesse turistico non sarà disciplinata diversamente, rimane fermo l'obbligo di sentire il parere del Ministro per le finanze. Si prescinde dal suddetto parere se esso non è espresso nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della richiesta da parte della regione.

Art. 17.

Le funzioni amministrative previste dagli articoli 1, 2, secondo comma, e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, relativamente al suo territorio.

Art. 18.

Si applicano anche nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia le disposizioni di cui all'art. 6, terzo e quarto comma, ed all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6.

Titolo VIII

INDUSTRIA E COMMERCIO

Art. 19.

Il distretto minerario di Trieste, pur restando inquadrato nell'amministrazione statale, dipende funzionalmente dalla amministrazione regionale, per quanto attiene all'esercizio delle attribuzioni regionali nelle materie da esso trattate.

Art. 20.

In tutti i casi in cui le norme sull'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle commissioni e degli uffici, costituiti presso le medesime, fanno riferimento a funzioni amministrative di organi centrali o periferici dello Stato, a questi s'intendono sostituiti gli organi della regione.

Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative relative alla nomina degli organi e al controllo degli atti dell'Ente per la zona industriale di Trieste già attribuite al commissario generale del Governo in forza dell'ordine del cessato Governo militare alleato 18 aprile 1953, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo IX

VIABILITÀ, ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE - URBANISTICA

Art. 21.

L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, è sostituito dal seguente:

« Sono trasferite alla regione, relativamente al suo territorio, tutte le attribuzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di:

a) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

b) espropriazione per pubblica utilità, eccetto quelle riguardanti opere a totale carico dello Stato;

c) urbanistica, edilizia popolare, opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali, opere idrauliche di IV e V categoria e non classificabili, utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni ».

Art. 22.

Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia gli uffici del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia e gli uffici del genio civile, con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale.

Nei casi di sezioni o servizi che siano addetti contemporaneamente a funzioni rimaste di competenza statale ed a funzioni attribuite alla regione, la determinazione delle sezioni o servizi esclusi dal trasferimento sarà effettuata di intesa fra il Ministero dei lavori pubblici e la regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 23.

L'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, è sostituito dal seguente:

« Sono considerate d'interesse statale e rimangono di competenza degli organi dello Stato le categorie e lavori pubblici relative a:

a) rete autostradale e strade statali classificate ai sensi delle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e quelle classificate ai sensi delle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'articolo stesso, salvo che non vengano declassificate secondo quanto previsto dall'art. 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 8;

b) costruzione e manutenzione di opere ferroviarie, eccetto quelle riguardanti linee metropolitane;

c) costruzione e manutenzione di aerodromi, eccetto quelli a carattere esclusivamente turistico;

d) opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria e grandi derivazioni di acque pubbliche;

e) costruzione e manutenzione di porti, eccetto quelli di seconda categoria dalla seconda classe in poi;

f) opere e lavori per servizi statali, con esclusione dell'edilizia scolastica di competenza degli enti locali;

g) opere e lavori di edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, di edilizia universitaria;

h) opere e lavori di riparazione di danni bellici;

i) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali, relative a materia di competenza statale, nonché gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamità di estensione ed entità particolarmente gravi ».

Art. 24.

E' abrogato il terzo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.

Art. 25.

Salvo quanto stabilito, per le opere cui non spetti alcun contributo dello Stato, dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, per le opere ammesse a contributo statale e per quelle indicate nell'art. 31, secondo comma, del presente decreto, le attribuzioni amministrative, contemplate dal medesimo decreto, rimangono devolute alla giunta regionale ai sensi dell'art. 46 dello statuto.

Art. 26.

Ferme restando tutte le competenze statali, di cui all'art. 23 del presente decreto, le funzioni amministrative previste dagli articoli 2, 3, 4 e 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono trasferite anche alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, relativamente al suo territorio.

Si applicano anche nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 6.

Art. 27.

Le funzioni amministrative previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono trasferite anche alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, per la parte che già non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.

Titolo X

ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE

Art. 28.

Le funzioni amministrative ed i compiti in materia di istruzione artigiana e professionale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sono trasferiti anche alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Al trasferimento dei beni, di cui al penultimo comma dell'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, si provvede, sentita la regione, con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sugli enti interessati, di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Titolo XI

DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 29.

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822 del codice civile, se appartengono alla regione, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico.

Fanno parte, altresì, del demanio regionale e sono soggetti allo stesso regime: i porti lacuali e fluviali; le opere di navigazione interna di terza e quarta classe; le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate.

Sono pure soggetti al regime del demanio regionale i diritti reali che spettano alla regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati nei precedenti commi o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli cui servono i beni medesimi.

Art. 30.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della regione, oltre i beni indicati nell'art. 55 dello statuto, gli edifici destinati a sede di uffici regionali, con i loro arredi, e gli altri beni destinati ad un pubblico servizio regionale.

Titolo XII

DELEGA DI FUNZIONI STATALI

Art. 31.

Le funzioni delegate alle regioni, mediante i decreti del Presidente della Repubblica numeri 3 e 5 del 14 gennaio 1972, 8 del 15 gennaio 1972 e 315 del 5 giugno 1972, che già non spettino per competenza propria alla regione Friuli-Venezia Giulia, vengono delegate anche a questa ultima, relativamente al suo territorio, in applicazione dell'art. 10 dello statuto regionale.

Sono altresì delegate alla regione tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti espropriazioni per pubblica utilità, occupazioni temporanee e d'urgenza, dichiarazioni di pubblica utilità e dichiarazioni d'indifferibilità e d'ur-

genza, relativamente alle opere di competenza statale, delegate alla regione medesima, ed a quelle a totale carico dello Stato ma non di competenza statale.

Salvo quanto stabilito nell'art. 45 dello statuto regionale, nell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 e nell'art. 25 del presente decreto, all'esercizio delle funzioni delegate la regione provvede a mezzo degli organi ed uffici istituzionalmente competenti, secondo le proprie leggi, per la materia cui la delega inerisce.

Le funzioni delegate vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Titolo XIII

CONTROLLO SUGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E SU QUELLI DEGLI ENTI DA ESSA DELEGATI

Art. 32.

Fèrma restando la delegazione della Corte dei conti di cui all'art. 58 dello statuto, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è istituita una sezione regionale della Corte stessa avente sede in Trieste, composta da un presidente di sezione, dal consigliere delegato al controllo sugli atti della regione e su quelli di cui all'art. 11 di detto statuto, dal consigliere delegato al controllo sugli atti di competenza della delegazione prevista dall'art. 5 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e dal consigliere di cui al successivo art. 34.

Il numero dei votanti non può essere inferiore a tre. In caso di assenza o impedimento i consiglieri si sostituiscono fra loro.

Qualora, all'atto della votazione, i presenti siano in numero pari, non voterà il magistrato non relatore meno anziano nel ruolo.

Il Presidente della Corte, sensito il consiglio di presidenza, può, con propria ordinanza, conferire le funzioni di presidente reggente la sezione regionale al consigliere più anziano.

Art. 33.

Rimane immutata la competenza della sezione centrale di controllo, come regolata dalle norme in vigore, per gli atti emanati da organi dello Stato aventi sede nella regione.

Art. 34.

Gli atti degli assessorati regionali aventi sede in Udine e degli organi da essi dipendenti o vigilati sono presentati all'ufficio della delegazione per gli atti della regione, distaccato ad Udine, cui è delegato un consigliere.

Art. 35.

In relazione al secondo comma dell'art. 19 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, numero 1214, sono sottoposti al controllo successivo tutti i titoli di spesa emessi dalla regione o dagli enti locali nelle materie loro delegate in esecuzione di provvedimenti assoggettati al controllo preventivo ai sensi delle vigenti norme.

Sono altresì sottoposti al medesimo controllo i titoli di spesa con contemporanea assunzione dell'impegno di importo non superiore ai limiti previsti dall'art. 18 del precitato testo unico e successive modificazioni.

Gli atti soggetti al controllo successivo sono trasmessi alla relativa delegazione entro tre mesi dalla data in cui hanno avuto esecuzione.

Art. 36.

Nello svolgimento dell'attività e per il funzionamento della sezione regionale si applica il quinto comma dell'art. 24 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, numero 1214, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, nonché, in quanto applicabile, ogni altra disposizione vigente.

Nel caso di rifiuto di registrazione da parte della sezione, la giunta regionale può chiedere che le sezioni riunite della Corte dei conti deliberino se sia fondata la causa del rifiuto.

Alla discussione può intervenire un rappresentante dell'amministrazione regionale.

Art. 37.

Il presidente ed i consiglieri che costituiscono la sezione sono collocati nella posizione prevista dall'articolo 7, secondo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Titolo XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38.

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di protezione civile, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti e delle condizioni di lavoro marittimo e portuale, nonché le altre attribuzioni che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese negli articoli 4 e 5 dello statuto speciale.

Art. 39.

Ai trasferimenti degli uffici statali, previsti dal presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.

Art. 40.

La regione, per l'esercizio delle attribuzioni spettanti a norma del presente decreto, si avvarrà, in posizione di comando, del personale dello Stato organicamente assegnato agli uffici statali, che sia necessario all'esercizio delle funzioni trasferite.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione emanerà le norme per l'inquadramento del personale comandato salvaguardandone la posizione giuridica ed economica acquisita.

Art. 41.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto d'intesa con l'amministrazione regionale, il personale di ruolo

o con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le sedi periferiche nel Friuli-Venezia Giulia degli enti menzionati nel primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, è trasferito alla regione, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai commi quarto e quinto dello stesso articolo.

Con legge regionale sarà disciplinata la definitiva destinazione di detto personale, fermo il rispetto delle prescrizioni sopraindicate.

Le spese per gli stipendi e per tutte le altre competenze ed oneri relativi al personale con contratto a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli enti di cui al precedente primo comma sono a carico della regione nel rispetto dei termini contrattuali.

Art. 42.

Fino al riordinamento del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'art. 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, alla ripartizione delle disponibilità del fondo medesimo partecipa anche la regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 43.

Spetta allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative della regione che attengono ad esigenze di carattere unitario anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali; la funzione viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa col Ministro o con i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri al comitato interministeriale per la programmazione economica, per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente, quando si tratti di affari particolari.

Gli organi statali e l'amministrazione regionale sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella regione, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.

Art. 44.

La definizione dei procedimenti amministrativi, che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di trasferimento alla regione delle funzioni amministrative, oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

Art. 45.

Le disposizioni del presente decreto hanno applicazione a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge statale che stabilisce le norme relative al finanziamento necessario all'esercizio delle funzioni statali trasferite alla regione.

Art. 46.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quelle del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1975

LEONE

MORO — GUI — COLOMBO — VISENTINI — BUCALOSSI — MALFATTI — MARTINELLI — DONAT-CATTIN — GULLOTTI — TOROS — GIOIA — SARTI — SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1975, n. **903**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti della provincia di Torino ad acquistare alcuni immobili.

N. 903. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti della provincia di Torino viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 25.000.000, una porzione d'immobile sita in Ivrea (Torino), stradale Aosta, 11, rappresentata da due porzioni di due fabbricati per complessivi mq 378, di proprietà della società immobiliare « Prima Dora », distinte al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 20, n. 165 sub 14 e n. 206 sub 21, come da atti di compravendita in data 17 dicembre 1959, n. 8143 di repertorio, e in data 10 gennaio 1963, n. 15111 di repertorio, a rogito dott. Aldo Billia, notaio in Torino; al prezzo di L. 4.000.000 una porzione di un fabbricato per complessivi mq 442, sita in Pinerolo (Torino), via Castelfidardo, 16, di proprietà del sig. Francesco Campra, distinta al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 55, n. 658 sub 12, come da atto di compravendita in data 12 maggio 1960, n. 8875 di repertorio, a rogito dott. Aldo Billia, notaio in Torino; al prezzo di L. 89.000.000 un terreno di mq 960 con entrostante stabile civile sito in Torino, di proprietà del sig. Giuseppe Pantassi, distinto al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 192, n. 182 sub dal 1° al 7° inclusi, come da atto di compravendita in data 23 aprile 1960, n. 2546 di repertorio, a rogito dottor Francesco Adami, notaio in Torino; immobili da destinare ad uffici della cassa con annessi poliambulatori.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1975, n. 904.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, n. 619, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, della unione perpetua delle parrocchie del S. Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo e di S. Antonio abate, in Tarcento.

N. 904. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, n. 619, relativo al riconoscimento, egli effetti civili, della unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie del S. Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo, in frazione Stella del comune di Tarcento (Udine), e di S. Antonio abate, in frazione Sammardenchia del medesimo comune, viene rettificato nel titolo e nel dispositivo nel senso che la denominazione della parrocchia del « S. Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo » viene sostituita con quella di « S. Croce di Nostro Signore Gesù Cristo ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1975, n. 905.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria degli Angeli, in Nocera Superiore.

N. 905. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Nocera dei Pagani e Sarno 31 dicembre 1972, integrato con dichiarazioni 15 febbraio 1973, 3 aprile 1974 e 28 aprile 1975, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria degli Angeli, in Nocera Superiore (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1976
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1976, n. 26.

Autorizzazione alla fondazione « Famiglia Piccolo di Calanovella », in Capo d'Orlando, ad accettare un'eredità.

N. 26. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1976, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Famiglia Piccolo di Calanovella », in Capo d'Orlando (Messina), viene autorizzata ad accettare un'eredità, disposta dalla sig.na Agata Giovanna Piccolo di Calanovella con testamento pubblico 8 giugno 1971, dettato ad integrazione delle disposizioni contenute nei precedenti testamenti 11 ottobre 1969 e 15 novembre 1970, pubblicato il 14 giugno 1974, n. 52370 di repertorio, a rogito dott. Saverio Allegra, notaio in Capo d'Orlando e registrato a S. Agata di Militello (Messina) il 14 giugno 1974 al n. 837, vol. 104, mod. I.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1976
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1976, n. 27.

Autorizzazione all'Opera nazionale per i figli degli aviatori, in Roma, ad accettare un'eredità.

N. 27. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Opera nazionale per i figli degli aviatori, in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.na Carla Fiorenza Penati con testamento olografo 4 aprile 1944, pubblicato per atto 1° marzo 1971, n. 165199/27552 di repertorio, a rogito dott. Raffaello Meneghini, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1976
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 39

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1975.

Determinazione del contingente dei traduttori interpreti da impiegare per l'anno 1975 presso gli uffici e comandi di polizia giudiziaria nella provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, su « Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli atti notarili e nelle attività di polizia giudiziaria e tributaria », articolo con il quale, al primo comma, viene stabilito che agli uffici e comandi della provincia di Bolzano, indicati nello stesso comma, deve essere assegnato personale avente adeguata conoscenza, oltre che della lingua italiana, anche della lingua tedesca, in numero corrispondente alla esigenze dei servizi di polizia giudiziaria di quella provincia;

Visto il comma secondo del detto art. 15, comma con il quale viene stabilito che, fino a quando non possa essere provveduto presso i citati uffici o comandi in conformità del detto comma primo, si provede con interpreti nominati a titolo temporaneo ai sensi delle norme vigenti in materia di incarichi;

Visto il comma quarto del detto art. 15, comma con il quale viene stabilito che occorre determinare annualmente i contingenti massimi degli interpreti da nominarsi a titolo di incarico temporaneo per le esigenze dei servizi di polizia giudiziaria nella provincia di Bolzano, nonchè i compensi spettanti agli stessi;

Considerato che il commissario del Governo per la provincia di Bolzano con nota n. 352/Gab. del 17 gennaio 1975 ha fatto presente che occorre un contingente di 47 unità da destinarsi come dall'unita tabella;

Considerato che il bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1975 prevede lo stanziamento di L. 76.140.000 nel cap. 2619 al fine di garantire la copertura dell'onere derivante dall'impiego del sopraspecificato contingente di interpreti;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1975-31 dicembre 1975, il contingente degli interpreti, da nominarsi a titolo di incarico temporaneo per le esigenze dei servizi

di polizia giudiziaria nella provincia di Bolzano, per i vari uffici e comandi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri, è stabilito in numero di 47 unità da destinarsi come dall'unita tabella.

Art. 2.

La misura individuale del compenso spettante agli interpreti, nominati a titolo di incarico temporaneo per le esigenze dei servizi di polizia giudiziaria nella provincia di Bolzano è stabilito in lire centotrentacinquemila lorde mensili.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto di L. 76.140.000 relativo all'esercizio finanziario 1° gennaio 1975-31 dicembre 1975 sarà imputato al cap. 2619 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, avrà efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1975

Il Ministro per l'interno
GUI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1976
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 294

POLIZIA GIUDIZIARIA 1975

1. - *Questura di Bolzano*: n. 18 interpreti.
(n 13 questura, n. 3 commissariato di pubblica sicurezza di Merano e n. 2 commissariato di pubblica sicurezza di Bressanone).

2. - *Polizia di frontiera*: n. 3 interpreti.
(uno ciascuno per gli uffici di Brennero, Malles Venosta e S. Candido).

3. - *Polizia stradale*: n. 6 interpreti.
(n. 2 comando di Bolzano, uno ciascuno per i distaccamenti di Merano, Bressanone, Brunico e Vipiteno).

4. - *Comando gruppo carabinieri*: n. 20 interpreti.

Comando gruppo	n.	1
Comando stazione principale Bolzano	»	2
Comando tenenza Ortisei	»	1
Comando stazione Appiano	»	1
Comando stazione Brennero	»	1
Comando stazione Bressanone	»	1
Comando stazione Brunico	»	1
Comando stazione Chiusa	»	1
Comando stazione Dobbiaco	»	1
Comando stazione Egna	»	1
Comando stazione Lana	»	1
Comando stazione Merano	»	1
Comando stazione Monguelfo	»	1
Comando stazione Prato Drava	»	1
Comando stazione S. Candido	»	1
Comando stazione Silandro	»	1
Comando stazione Valdaora	»	1
Comando stazione Villabassa	»	1
Comando stazione Vipiteno	»	1

Totale interpreti n. 47.

(2442)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.I.L., in Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 29 agosto 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.R.I.L. di Pordenone, con effetto dal 10 marzo 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.I.L. di Pordenone, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(2375)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imas, in Medole.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Imas di Medole (Mantova), con effetto dal 24 febbraio 1975;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imas di Medole (Mantova), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(2374)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Korting italiana, in Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 agosto 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Korting italiana di Pavia, con effetto dal 17 marzo 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Korting italiana di Pavia, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(2369)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon, in Ponticelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 settembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Decopon di Ponticelli (Napoli), con effetto dal 9 settembre 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon di Ponticelli (Napoli), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(2365)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon, in Ponticelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 settembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Decopon di Ponticelli (Napoli), con effetto dal 9 settembre 1974;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon di Ponticelli (Napoli), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(2366)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1976.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento, nel giorno 8 gennaio 1976, della pretura di Monza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della pretura di Monza nel giorno 8 gennaio 1976, per effetto dell'astensione dal lavoro dei cancellieri e dei coadiutori dattilografi, i termini di decadenza per il compimento di atti presso l'ufficio giudiziario anzidetto o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno 8 gennaio 1976, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1976

Il Ministro: BONIFACIO

(2563)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 24 gennaio 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Paul Baxter Lanius Jr., console degli U.S.A. a Torino.

(2053)

In data 24 gennaio 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gay William Mount, vice console degli U.S.A. a Napoli.

(2054)

In data 24 gennaio 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Leo R. Wollemborg, console presso la sezione consolare dell'ambasciata degli U.S.A. a Roma.

(2055)

In data 24 gennaio 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Kenneth I. Wayman II, vice console degli U.S.A. a Milano.

(2056)

In data 24 gennaio 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gordon E. Hill, vice console presso la sezione consolare dell'ambasciata degli U.S.A. a Roma.

(2057)

In data 24 gennaio 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Michael M. Skol, console degli U.S.A. a Napoli.

(2058)

In data 24 gennaio 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. William B. Whitman Jr., console degli U.S.A. a Milano.

(2059)

In data 24 gennaio 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Donald K. Parsons, console degli U.S.A. a Milano.

(2060)

In data 26 gennaio 1976 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Abdulrazig O. Shennib, console generale di Libia a Palermo.

(2061)

In data 26 gennaio 1976 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Vincenzo Mancuso, vice console onorario di Brasile a Palermo.

(2062)

In data 26 gennaio 1976 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Alojz Kante, vice console di Jugoslavia a Trieste.

(2063)

In data 26 gennaio 1976 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Ivar Selbyg, vice console di Norvegia a Genova.

(2064)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1976, registro n. 3 Giustizia, foglio n. 48, i ricorsi in via straordinaria presentati dal commesso giudiziario Bersano Mario: il primo, recante la data 2 ottobre 1973, con il quale è stato chiesto l'annullamento della deliberazione 14 giugno 1973 della commissione distrettuale di vigilanza e disciplina presso la corte d'appello di Brescia che aveva dichiarato inammissibile il gravame gerarchico proposto dal Bersano, avverso il giudizio complessivo riportato nell'anno 1972; il secondo, datato 31 dicembre 1973, con cui è stato chiesto l'annullamento del provvedimento 9 ottobre 1973 del presidente di quella corte d'appello, che aveva disposto l'archiviazione dell'istanza dello stesso Bersano, volta a stimolare la conversione d'ufficio del rapporto informativo riferentesi all'anno 1972 e del relativo giudizio complessivo, riuniti, sono respinti.

(2116)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al centro comunitario « Gesù risorto » in Fermo, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 3 Interno, foglio n. 41, il centro comunitario « Gesù risorto », in Fermo (Ascoli Piceno), è stato autorizzato, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla « S.r.l. Villaggi centro turistico giovanile », in Roma.

(2215)

MINISTERO DEL TESORO

N. 40

Media dei titoli del 27 febbraio 1976

Rendita 5 % 1935	97,600
Redimibile 3,50 % 1934	99,400
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,100
» 5 % (Ricostruzione)	96,650
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,025
» 5 % (Città di Trieste)	93,300
» 5 % (Beni esteri)	91,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,200
» 5,50 % » » 1968-83	82,325
» 5,50 % » » 1969-84	81,975
» 6 % » » 1970-85	83,550
» 6 % » » 1971-86	81,850
» 6 % » » 1972-87	81,300
» 9 % » » 1975	97,850
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,300
» 5 % (» 1° aprile 1978)	91,900
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	90,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,450
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,050
» poliennali 7 % 1978	95,500
» » **9 % 1979**	97,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 23 gennaio 1974 il prof. Giuseppe Schiavinato, nella sua qualità di rettore rappresentante legale dell'Università di Milano è autorizzato ad accettare la donazione disposta a favore dell'ente medesimo dal prof. Vittorio Trecani degli Alfieri consistente nella testata della rivista scientifica « Annali di microbiologia ed enzimologia »:

a) la testata della rivista scientifica « Annali di microbiologia ed enzimologia » edita a Milano su autorizzazione del Tribunale 15 gennaio 1971, n. 14, corredata dei volumi dal 1939 al 1970 (venti volumi con circa 300 copie per ciascun volume) ed il materiale attualmente in corso di stampa per i volumi 21° e 22°;

b) n. 31 riviste scientifiche ricevute in cambio degli annali di microbiologia ed enzimologia;

c) n. 78 volumi ricevuti per recensione sugli annali di microbiologia ed enzimologia.

(2216)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1976, registro n. 6 Finanze, foglio n. 145, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla sig.na Belfatto Lucia, avverso il provvedimento 6 aprile 1972, n. P3/2474/71, con il quale venne respinta l'istanza della predetta diretta ad ottenere l'inquadramento nel ruolo organico della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

(2214)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1976, registro n. 5 Finanze, foglio n. 370, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 29 maggio 1970 dal diurnista di quarta categoria Vacca Giulia, avverso il provvedimento del 22 gennaio 1970, n. P3/29788, con il quale venne collocata nel ruolo organico con la qualifica di inserviente ai sensi dell'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

(2074)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975, registro n. 12 Industria, foglio n. 330, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla dott.ssa Gallerini Licia in Luppichini, al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento 7 febbraio 1973, n. 576015, con il quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha negato il proprio visto di esecutorietà alla delibera 18 dicembre 1972, n. 535, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa, concernente la promozione della ricorrente alla qualifica di capo servizio.

(2067)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975, registro n. 12 Industria, foglio n. 328, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Cola Raffaello, avverso la mancata approvazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato della delibera 18 dicembre 1972, n. 536, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa aveva deliberato la promozione della ricorrente alla qualifica di capo servizio, a norma dell'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

(2069)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1976, registro n. 1 Industria, foglio n. 317, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Filippo Lo Torto, avverso il provvedimento 26 maggio 1973, n. 516650, con cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato lo ha escluso dal concorso, per esami, a sette posti di direttore capo nel ruolo degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indetto con decreto ministeriale 16 dicembre 1971.

(2072)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975, registro n. 12 Industria, foglio n. 327, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dall'ing. Cataldi Alberto, avverso il mancato inquadramento nei ruoli dirigenziali.

(2070)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1976, registro n. 1 Industria, foglio n. 316, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal dott. Angelo Congedo, avverso il provvedimento 31 maggio 1974, n. 515752, adottato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente la riliquidazione dell'indennità di buona uscita spettante al nominato dott. Congedo.

(2071)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975, registro n. 12 Industria, foglio n. 329, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Contolini Aldemaro, avverso le deliberazioni della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, rispettivamente, 23 dicembre 1971, n. 214 e 14 aprile 1972, n. 64, con le quali è stata respinta la sua istanza intesa ad ottenere l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo alla qualifica di capo servizio.

(2073)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 21 gennaio 1976 concernente protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXIII Rassegna internazionale elettronica nucleare e teleradiocinematografica », che avrà luogo a Roma dal 18 al 28 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 dell'11 febbraio 1976, sia nel titolo che nel dispositivo dove è scritto: « *teleradiocinematografica* », leggasi: « *aerospaziale* ».

(2535)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Vignate

Con deliberazione della giunta regionale 15 dicembre 1975, n. 1314, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Vignate (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(1900)

Approvazione del piano di zona del comune di Bernareggio

Con deliberazione della giunta regionale 23 dicembre 1975, n. 1565, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Bernareggio (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(1901)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a quaranta posti di operaio con qualifica di guardia scuderia nel ruolo degli operai permanenti degli istituti di incremento ippico.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente il riordinamento delle categorie degli operai dello Stato;

Visto l'art. 19 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che prevede la copertura dei posti nel ruolo degli operai degli istituti di incremento ippico di cui alla tabella XVI allegata alla legge entro i limiti numerici dei posti che vengono soppressi nel ruolo ad esaurimento del personale ausiliario degli stessi istituti;

Tenuto conto dei posti spettanti nel ruolo predetto agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, concernente l'autorizzazione a mettere a concorso 40 posti di operaio qualificato, con qualifica di guardia scuderia, nel ruolo degli operai permanenti dei servizi degli istituti di incremento ippico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso mediante esperimento pratico a quaranta posti di operaio qualificato, con qualifica di guardia scuderia, nel ruolo degli operai permanenti dei servizi degli istituti di incremento ippico.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso della licenza della quinta elementare;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti predetti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 700, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 35 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti, per i profughi, per cittadini deportati dal nemico;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 40 anni per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi per lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I benefici di cui alle lettere *a*) e *c*) sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà composta da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di divisione, con funzione di presidente, da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e da un esperto nel mestiere relativo al concorso.

I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere un esperimento pratico inteso ad accertare la loro attitudine e capacità tecnica a svolgere le mansioni di guardia scuderia.

L'esperimento pratico non s'intende superato se il candidato non ottenga il punteggio di almeno sei decimi.

La data e il luogo in cui si svolgerà l'esperimento saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima.

Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno esibire un documento valido di riconoscimento.

Art. 6.

Espletato l'esperimento pratico, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto l'invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica della commissione sanitaria provinciale;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonché certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonché i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricezione della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sansioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sansioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) titolo di studio originale o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli operai che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1975
Registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 32

(2120)

Riduzione del limite massimo di età previsto per i partecipanti al concorso a quaranta posti di operaio con qualifica di guardia scuderia.

In conformità di quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157, con decreto ministeriale 22 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1975, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 33, il limite massimo di età previsto per i partecipanti al concorso a quaranta posti di operaio con qualifica di guardia scuderia, che rivestano una delle qualifiche indicate all'art. 4, lettera *e*) del bando (invalidi di guerra, per servizio, ecc) è stato ridotto a 45 anni.

(2121)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente la commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Venezia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1975, registrato il 19 giugno 1975, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1975;

Letta la nota n. 2807 in data 18 ottobre 1975, con la quale il presidente della corte di appello di Venezia nell'informare che il prof. Vittorino Pietrobon, componente supplente di quella commissione, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico, propone la sostituzione del medesimo con il prof. Andrea Giardina;

Poichè si ravvisa necessaria detta costituzione;

Decreta:

Il prof. Andrea Giardina, nato a Roma il 14 febbraio 1939, dell'Università degli studi di Padova, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Venezia in sostituzione del professor Vittorino Pietrobon.

Roma, addì 19 dicembre 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1976
Registro n. 3 Giustizia, foglio n. 13

(1648)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione e casa rieducazione minorenni di Venezia.

Nel Bollettino ufficiale n. 3 del 15 febbraio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1975, registro n. 30 Giustizia, foglio n. 103, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione e casa rieducazione minorenni di Venezia, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(1934)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione all'elenco dei primari di chirurgia maxillo-facciale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 6 maggio 1972 e 28 novembre 1972 che predispongono l'elenco dei primari di chirurgia maxillo-facciale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Bocciarelli Giuseppe, nato a Milano il 17 aprile 1922, da cui risulta che lo stesso ha conseguito l'idoneità, in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a primario di chirurgia plastica e maxillo-facciale presso gli ospedali civili di San Pier d'Arena, classificati all'epoca del concorso di prima categoria;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco degli idonei di cui al primo comma;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco dei primari di chirurgia maxillo-facciale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreti ministeriali 6 maggio 1972 e 28 novembre 1972 viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
55. Bocciarelli Giuseppe . . .	Milano - 17 aprile 1922					si		

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia maxillo-facciale presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1701)

Integrazioni all'elenco dei primari di anestesia e rianimazione, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 12 aprile 1972, 20 luglio 1972, 14 ottobre 1972, 20 giugno 1973 e 20 luglio 1974 che predispongono l'elenco dei primari di anestesia e rianimazione, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'istanza e la documentazione della dott.ssa Anastasia Raffaella, nata a Maschito il 14 settembre 1929, da cui risulta che a seguito del conseguimento dell'idoneità, in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a primario del servizio anestesiologico presso l'ospedale provinciale S. Carlo di Potenza, classificato all'epoca del concorso « Ente ospedaliero generale provinciale », presta servizio di ruolo presso detto ospedale dal 22 aprile 1969;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. De Sando Tommaso, nato a S. Pietro a Maida il 22 ottobre 1924, da cui risulta che lo stesso ha conseguito l'idoneità a primario di anestesia presso gli spedali riuniti di S. Maria della Scala di Siena, classificati all'epoca del concorso di prima categoria;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Sandro Viglietti, nato ad Ancona il 16 giugno 1933, da cui risulta che lo stesso alla data dell'8 maggio 1969 prestava servizio di ruolo con la qualifica di capo reparto anestesia e rianimazione presso l'ospedale provinciale marittimo di La Spezia, servizio equiparato a quello di primario in ospedale di seconda categoria (decisione Sez. IV Consiglio di Stato n. 277 del 27 marzo 1973);

Considerato che occorre procedere all'integrazione dell'elenco dei primari di anestesia e rianimazione, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco dei primari di anestesia e rianimazione, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 12 aprile 1972, e successive integrazioni, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
607. Anastasia Raffaella	Maschito - 14 settembre 1929			si			si	
608. De Sando Tommaso	S. Pietro a Maida - 22 ottobre 1924					si		
609. Viglietti Sandro . . .	Ancona - 16 giugno 1933			si				

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anestesia e rianimazione presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1702)

Integrazioni all'elenco dei primari di neurologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 10 maggio 1972, 1° luglio 1972, 4 luglio 1973 e 11 luglio 1974 che predispongono l'elenco dei primari di neurologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Remo Bastagli, nato a Fanano il 24 giugno 1925, da cui risulta che lo stesso alla data dell'8 maggio 1969, prestava servizio in qualità

di capo reparto neurologico presso l'ospedale principale militare marittimo di La Spezia, servizio equiparato a quello di primario di neurologia in ospedale di seconda categoria;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Aurelio Papalia, nato a Messina il 23 aprile 1920, da cui risulta il conseguimento della idoneità a primario della divisione di neurologia, in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, presso l'ospedale civile di Milazzo, classificato all'epoca del concorso di terza categoria;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Pizzardi Antonio, nato a Roma il 9 novembre 1925, da cui risulta che lo stesso prestava servizio alla data dell'8 maggio 1969 in qualità di «primario del reparto neuropsichiatrico» presso l'ospedale principale della Marina militare di Taranto, servizio equiparato a quello di primario in ospedale di seconda categoria (decisione Sez. IV Consiglio di Stato n. 277/1973);

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Paolo Severini, nato a Fano il 26 agosto 1925, da cui risulta il conseguimento dell'idoneità a primario presso la divisione di neurologia in un concorso bandito dall'ospedale S. Salvatore di Pesaro, classificato all'epoca del bando «generale provinciale»;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco dei primari di neurologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art 1.

All'elenco dei primari di neurologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1972, e successive integrazioni, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
182. Bastagli Remo .	Fanano - 24 giugno 1925			si				
183. Papalia Aurelio	Messina - 23 aprile 1920							si
184. Pizzardi Antonio . . .	Roma - 9 novembre 1925			si				
185. Severini Paolo	Fano - 26 agosto 1925						si	

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di neurologia presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1703)

Integrazioni all'elenco dei primari di anatomia ed istologia patologica, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 5 aprile 1972, 23 giugno 1972, 22 marzo 1973 e 8 giugno 1974 che predispongono l'elenco dei primari di anatomia ed istologia patologica, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Cirielli Silvio, nato a Messina il 1° agosto 1926, da cui risulta che lo stesso ha conseguito l'idoneità, in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a primario dell'istituto di anatomia patologica di ricerche cliniche con annesso centro trasfusionale presso l'ospedale S. Maria degli Angeli di Pordenone, classificato all'epoca del concorso di seconda categoria;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Garau Bruno, nato a Cagliari il 12 novembre 1911, che a seguito del conseguimento dell'idoneità a primario anatomo patologo e direttore del laboratorio di analisi, in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, prestava servizio di ruolo all'8 maggio 1969 presso l'ospedale «A. Di Summa» di Brindisi, classificato di prima categoria;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco dei primari di anatomia ed istologia patologica, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco dei primari di anatomia ed istologia patologica, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 5 aprile 1972, e successive integrazioni, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
180 Cirielli Silvio	Messina - 1° agosto 1916						si	
181 Garau Bruno .	Cagliari - 12 novembre 1911					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anatomia ed istologia patologica presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1705)

Integrazione all'elenco degli ispettori sanitari, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 8 novembre 1971, 27 dicembre 1971 e 23 giugno 1972 che predispongono l'elenco degli ispettori sanitari, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Tenci Roberto, nato ad Albona il 10 maggio 1921, da cui risulta che

lo stesso ha conseguito l'idoneità, in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ad ispettore sanitario presso gli istituti ospitalieri di Verona, classificati all'epoca del concorso di prima categoria;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco degli ispettori sanitari di cui al primo comma;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco degli ispettori sanitari, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 8 novembre 1971, e successive integrazioni, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
189. Tenci Roberto	Albona - 10 maggio 1921					si		

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di ispettore sanitario presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1704)

Integrazione all'elenco dei primari di otorinolaringoiatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 27 aprile 1972, 1° luglio 1972, 25 ottobre 1973 e 14 dicembre 1973 che predispongono l'elenco dei primari di otorinolaringoiatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la documentata istanza del dott. d'Avossa Roberto, da cui risulta che lo stesso alla data dell'8 maggio 1969 prestava servizio in qualità di primario del reparto otorinolaringoiatrico presso l'ospedale principale della Marina militare di Taranto, servizio equiparato a quello di primario in ospedale di 2ª categoria (dec. IV Sez. Consiglio di Stato n. 277/1973);

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Satta Mario, da cui risulta che lo stesso alla data dell'8 maggio 1969 ricopriva la qualifica di capo reparto otorinolaringoiatrico presso l'ospedale principale « S. ten. med. Friggeri Attilio M. O. al V. M. » di Roma, servizio equiparato a quello di primario in ospedale di prima categoria (dec. Consiglio di Stato n. 277/1973);

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dello elenco dei primari di otorinolaringoiatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco dei primari di otorinolaringoiatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
354. d'Avossa Roberto	Napoli - 1° novembre 1921			si				
355. Satta Mario	Roma - 5 febbraio 1926		si					

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di otorinolaringoiatria presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1708)

OSPEDALE CIVILE DI UDINE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di nefrologia con sezione di emodialisi;

un posto di primario otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Udine.

(2436)

OSPEDALE DI CALTAGIRONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(2437)

OSPEDALE CIVILE «S. GIOVANNI BATTISTA» DI ZAGAROLO

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Zagarolo (Roma).

(2434)

OSPEDALE «P. DEL PRETE» DI PONTECORVO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di pediatria.

In esecuzione della deliberazione consiliare 26 gennaio 1976, n. 9, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pontecorvo (Frosinone), via Ospedale, 36 - telefono 70186.

(2491)

OSPEDALE CIVILE DI CEGLIE MESSAPICO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ceglie Messapico (Brindisi) - tel. 977036.

(2486)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «D. COTUGNO» DI NAPOLI

Concorso ad un posto di assistente infettivologo delle divisioni di degenza

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 gennaio 1976, n. 40, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente infettivologo delle divisioni di degenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 5000 (allegare alla domanda quietanza di versamento a mezzo vaglia postale intestato all'ente).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Napoli, via G. Quagliariello - tel. 469244.

(2435)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «C. FORLANINI» DI ROMA

Concorso a nove posti di assistente pneumologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a nove posti di assistente pneumologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 3000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (ufficio concorsi) dell'ente in Roma, via Portuense, 332.

(2438)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di analisi chimico-cliniche e microbiologiche di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 23 settembre 1975.

Il numero dei posti è elevato da uno a due.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (ufficio concorsi) dell'ente in Roma, via Portuense, 332.

(2439)

OSPEDALE «S. FRANCESCO» DI VENOSA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

In esecuzione della deliberazione consiliare 30 dicembre 1975, n. 428, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venosa (Potenza).

(2487)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760570)